Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 83 del 7 aprile 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 83

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni VIS 6/08; ARG/elt 18/08; ARG/com 15/08; ARG/gas 14/08; ARG/gas 11/08; ARG/elt 13/08; ARG/elt 10/08; ARG/elt 24/08; ARG/elt 25/08; ARG/elt 26/08; EEN 02/08; ARG/gas 19/08; ARG/gas 23/08; EEN 01/08; ARG/gas 22/08; ARG/elt 21/08.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2008.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. (Deliberazione VIS 6/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 13 gennaio 1987, n. 2/1987.

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della

legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

- con deliberazione n. 132/00 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- come precisato nella relazione tecnica alla richiamata deliberazione n. 132/00, per determinare il tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto, l'Autorità ha utilizzato una metodologia coerente con quella utilizzata per le determinazioni tariffarie di carattere generale adottate dall'Autorità, facendo riferimento al metodo del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM);
- con riferimento alle determinazioni tariffarie di carattere generale, i parametri rilevanti per la determinazione del tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto sono stati rivisti dall'Autorità in occasione del passaggio da un periodo regolatorio al successivo, ed in particolare con deliberazione n. 5/04 per il periodo 2004-2007 e con deliberazione n. 348/07, per il periodo 2008-2011.

Ritenuto:

- opportuno dare disposizioni alla Cassa affinché, nella formulazione delle proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, tenga conto di una remunerazione del patrimonio netto negli anni successivi al 2003 calcolata secondo i parametri aggiornati dall'Autorità con deliberazione n. 5/04 per il periodo 2004-2007 e n. 348/07, per il periodo 2008-2011;
- che, per i casi in cui la Cassa ha già definito le proposte relative agli anni 2004 e successivi, senza tener conto di quanto previsto al precedente punto, gli effetti dell'aggiornamento del tasso di remunerazione del patrimonio netto possano essere rilevati d'ufficio dall'Autorità in sede di determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria

DELIBERA

1. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico realizzi le istruttorie e formuli le conseguenti proposte ai fini della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle aliquote per la corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, tenendo conto di una remunerazione del patrimonio netto al seguente tasso:

   relativamente agli anni compresi nel periodo 2004-2007:

$$r = i + 3{,}2\% * \frac{1 + (1 - t_c)\frac{D}{E}}{1{,}469}$$

   relativamente agli anni compresi nel periodo 2008-2011:

$$r = i + 3{,}2\% * \frac{1 + (1 - t_c)\frac{D}{E}}{1{,}536}$$

dove:

- i è la media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento;
- t_c è l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, utilizzata dall'Autorità per la regolazione del settore elettrico nel periodo 2004-2007 e nel periodo 2008-2011, pari al 33%;
- D/E è il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto per l'impresa, ricalcolato per ciascun anno, considerando tra le poste del patrimonio netto gli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno precedente a quello di riferimento;

2. di prevedere che il tasso r di rimunerazione del patrimonio netto non potrà essere superiore la media dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia calcolata nei 12 mesi dell'anno di riferimento aumentato di cinque punti percentuali;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione

Milano, 25 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008.

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela e definizione dei meccanismi di conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla quantificazione delle partite economiche relative al *load profiling*. (Deliberazione ARG/elt 18/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n.125/07).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.°118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

Considerato che:

- il TIV fissa, tra l'altro, le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela che gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti finali cui è erogato il servizio, nonché le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico a ciascun esercente la maggior tutela;
- la quantificazione dei costi di approvvigionamento sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali su base annua deve comprendere anche le partite economiche regolate tra Terna e l'Acquirente Unico, quale utente del dispacciamento dei punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela, in base alle disposizioni disciplinanti il *load profiling* (di seguito: conguaglio *load profiling*);
- i costi di approvvigionamento sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali sono riconducibili a fattori esterni al controllo degli esercenti medesimi;
- ai fini della completa copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali, devono, in ragione di quanto sopra considerato, essere definiti meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti di maggior tutela;
- la disciplina del *load profiling* prevede che l'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela sia determinata residualmente ed includa, pertanto, anche l'energia elettrica corrispondente ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione ed alla differenza tra le perdite effettive e le perdite standard di rete riconosciute alle imprese distributrici (di seguito: delta perdite);
- nell'ambito della definizione dei meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento di cui ai punti precedenti occorre stabilire le modalità attraverso cui le imprese distributrici regolano le partite economiche relative all'approvvigionamento dell'energia elettrica riferita ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione e al delta perdite;
- i consumi propri di distribuzione e di trasmissione sono funzionali all'espletamento delle relative attività i cui corrispettivi sono oggetto di regolazione e che, al fine di garantire la coerenza tra i corrispettivi regolati riconosciuti per le suddette attività di distribuzione e di trasmissione e la redditività da riconoscere agli esercenti, le partite economiche relative all'approvvigionamento dell'energia elettrica riferita ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione debbono essere oggetto di perequazione;
- il meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relativo all'anno 2007 deve tenere conto della modifica del quadro regolatorio dovuta all'evoluzione dell'assetto della vendita al dettaglio a seguito delle disposizioni di cui alla legge n.125/07.

Ritenuto che sia necessario:

- modificare il TIV al fine di definire i meccanismi di perequazione dei costi relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti da ciascun esercente la maggior tutela per servire i clienti finali;

- prevedere, nell'ambito della definizione dei meccanismi di perequazione di cui al precedente punto, che siano stabilite:
  a) le modalità di regolazione delle partite economiche tra gli esercenti la maggior tutela e le imprese distributrici, con riferimento all'energia elettrica riferita ai consumi propri di distribuzione e di trasmissione;
  b) le partite fisiche di conguaglio tra l'Acquirente unico e ciascun esercente la maggior tutela successivamente alla regolazione tra Terna e l'Acquirente Unico delle partite economiche relative al conguaglio *load profiling*;
  c) le modalità di regolazione tra gli esercenti e le imprese distributrici dei valori corrispondenti al delta perdite, nonché le modalità di regolazione per ciascuna impresa distributrice di tale valore;
- dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, definendo i tempi e le modalità relativi alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice delle partite economiche rinvenienti dai meccanismi di perequazione sopra definiti.

Ritenuto che sia opportuno che la modifica del meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relativo al primo semestre dell'anno 2007 sia tale da consentire la minimizzazione sia degli oneri amministrativi di gestione dei meccanismi di perequazione che degli oneri a carico degli operatori

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "bimestre convenzionale" è inserita la seguente definizione:
"• **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;"

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "deliberazione n.158/99" è inserita la seguente definizione:
"• **deliberazione n. 118/03**: è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;"

c) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "deliberazione n. 78/04" è inserita la seguente definizione:
"• **deliberazione n. 5/04**: è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata ed integrata;"

d) al Titolo 2, dopo l'articolo 13 è inserita la seguente Sezione:

"SEZIONE 3

PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI

Articolo 13bis
Ambito

13bis.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione disciplinano i meccanismi di perequazione che si applicano a:
a) gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
b) le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
c) le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

13bis.2 La presente Sezione disciplina altresì i meccanismi di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato con riferimento al primo semestre dell'anno 2007.

13bis.3 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nella presente Sezione, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione di ciascuno dei meccanismi definiti ai commi 13bis.1 e 13bis.2.

13bis.4 I saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al commi 13bis.1, lettere a) e c) e di cui al comma 13bis.2 sono posti:

a) per l'anno 2007, a carico del Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 61 del TIT;
b) a partire dall'1 gennaio 2008, a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT.

13bis.5 I saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera b) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e a copertura degli oneri relativi ai meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 62 del TIT.

Articolo 13ter

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela

13ter.1 In ciascun anno l'ammontare A di perequazione da regolare con ciascun esercente la maggior tutela in relazione ai costi sostenuti dall'esercente stesso per l'approvvigionamento dell'energia elettrica è pari a:

$$A = [CA - RA]$$

dove:

- *CA* denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti in maggior tutela, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \Sigma_m \Sigma_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m}) + cong^{+}_{AU}$$

- *RA* denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA = RPED + \Sigma_D RUTD + cong^{-}_{AU}$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $cong^{+}_{AU}$ è l'ammontare di cui all'articolo 13sexsies versato all'Acquirente unico dall'esercente la maggior tutela;
- *RPED* è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 applicando il corrispettivo PED di cui all'articolo 7.1, lettera a), esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- $cong^{-}_{AU}$ è l'ammontare di cui all'articolo 13sexsies versato dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela;
- $\Sigma_D RUTD$ denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici degli importi *RUTD* ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici dell'energia

elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione come calcolati al successivo comma 13ter.2;

13ter.2 Entro il giorno 15 (quindici) luglio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice è tenuta a versare a ciascun esercente la maggior tutela a fronte dell'energia elettrica fornita nel corso dell'anno precedente agli usi propri della trasmissione e della distribuzione, un ammontare *RUTD* calcolato come pari a:

$$RUTD = \Sigma_c \Sigma_m \Sigma_i (pau_{i,m} * q^{c_UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m;
- $q^{c_UTeD}_{i,m}$ è l'energia elettrica fornita agli usi propri della distribuzione e della trasmissione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono.
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3.

Articolo 13quater

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

13quater.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari alla sommatoria, rispetto a ciascun esercente la maggior tutela, degli importi RUTD versati dall'impresa distributrice agli esercenti la maggior tutela ai sensi del precedente comma 13ter.2.

Articolo 13quinquies

Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard

13quinquies.1 A partire dall'1 gennaio 2007, in ciascun anno l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$\Delta L = \Sigma_m \Sigma_i (pau_{i,m} * q^{\Delta L}_{i,m})$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m e, con riferimento al primo semestre del 2007, è il prezzo di cessione di cui all'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 praticato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici;
- $q^{\Delta L}_{i,m}$ è l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard per ciascuna delle fasce orarie i del mese m, calcolata secondo la seguente formula:

$$q^{\Delta L}_{i,m} = [(\Sigma_m \Sigma_i q^{dest_D}_{i,m}) - (\Sigma_c \Sigma_m [\lambda^c * q^{c_MT}_m])] * [(q^{dest_D}_{i,m})/(\Sigma_m \Sigma_i [q^{dest_D}_{i,m}])]$$

dove:

- $q^{dest_D}_{i,m}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi dell'articolo 13septies.1 e rappresenta l'energia elettrica destinata ai clienti nella maggior tutela e, con riferimento al primo semestre del 2007, ai clienti del mercato vincolato compresi nell'ambito dell'impresa distributrice in ciascuna delle fasce orarie i del mese m; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3;
- $q^{c_MT}_m$ è l'energia elettrica fornita, nell'ambito del servizio di maggior tutela e, con riferimento al primo semestre del 2007, nell'ambito del mercato vincolato, ai clienti della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 connessi alla rete dell'impresa distributrice nel mese m; tale energia comprende l'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione.

13quinquies.2 Ai fini della determinazione del valore assunto dall'ammontare ΔL di cui all'articolo 13quinquies.1, gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita in ciascun anno, nell'ambito del servizio di maggior tutela, ai punti di prelievo connessi a ciascun livello di tensione ed alla rete di ciascuna impresa distributrice.

Articolo 13 sexsies

Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling

13sexsies.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto a versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari alla somma per ciascuna area di riferimento di quota parte dell'importo che l'Acquirente Unico è tenuto a versare a Terna, se positivo, o ha diritto a ricevere da Terna, se negativo successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling*.

13sexsies.2 La regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro

a) il giorno 15 (quindici) aprile dell'anno 2008 con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate per l'anno 2007 ai sensi del comma 6.2 della deliberazione n.118/03;
b) il giorno 15 (quindici) luglio dell'anno 2009 con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 ed il 31 marzo 2008 ai sensi del comma 6.2 della deliberazione n.118/03;
c) il giorno 15 (quindici) luglio di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, con riferimento alle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate ai sensi dell'articolo all'articolo 14, comma 14.3, e ai sensi del comma 22.2 del TILP.

13sexsies.3 Per ciascun periodo considerato e per ciascuna area di riferimento, l'Acquirente Unico determina la quota parte degli importi di cui al comma 13sexsies.1 relativa a ciascun esercente la maggior tutela in misura pari al rapporto tra:

a) gli importi fatturati all'esercente la maggior tutela per la cessione dell'energia elettrica nell'area di riferimento;
b) il valore complessivo degli importi fatturati all'insieme degli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica ceduta nell'area di riferimento.

Articolo 13 septies

Energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela

13septies.1 L'energia elettrica destinata nella fascia oraria *i* di ciascun mese *m* ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo sono ubicati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice è pari alla sommatoria per ciascuna area di riferimento della somma de:

a) l'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nella fascia oraria *i* del mese *m* i cui punti di prelievo non sono trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento;

b) l'energia elettrica prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* dai punti di prelievo trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento corrispondenti a clienti serviti in maggior tutela, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06.

13septies.2 Con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area di riferimento, l'energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo non sono trattati orari di cui al comma 13septies.1, lettera a) è pari, per ciascuna fascia oraria *i* di ciascun mese *m*, alla differenza tra:

a) la somma dell'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria *i* del mese *m*;
b) la somma dell'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria *i* del mese *m*.

13septies.3 L'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria *i* del mese *m* di cui al comma 13septies.2, lettera a) è pari alla somma dell'energia elettrica:

a) immessa nella fascia oraria *i* del mese *m* nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna B, della deliberazione n. 111/06;
b) prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06;
c) immessa nella fascia oraria *i* del mese *m* nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazionen. 111/06.

13septies.4 L'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice è nella fascia oraria *i* del mese *m* di cui al comma 13sespties.2, lettera b) è pari alla somma dell'energia elettrica:

a) prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna B, della deliberazione n. 111/06;

b) prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero o clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06;
c) prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo compresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06;
d) prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* dai punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 8, colonna A, della deliberazione n. 111/06.

13septies.5 Nel caso di clienti finali serviti nel mercato libero o serviti in salvaguardia i cui punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria *i* del mese *m* dell'energia elettrica prelevata nei medesimi punti di prelievo è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*.

13septies.6 L'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela viene determinata a partire dall'1 gennaio 2007 e, con riferimento al primo semestre del 2007, fa riferimento all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

Articolo 13octies

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nel primo semestre del 2007

13octies.1 L'ammontare A^D di perequazione da regolare con ciascuna impresa distributrice in relazione ai costi sostenuti dalla medesima impresa per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007 è pari a:

$$A^D = [CA^D - RA^D]$$

dove:

- CA^D denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti del mercato vincolato, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA^D = \Sigma_m \Sigma_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m})$$

- RA^D denota i ricavi ottenibili dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA^D = RCCA$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese del periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 praticato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'impresa distributrice per il mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie i del mese m; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $RCCA$ è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale applicando la componente CCA, al netto dell'elemento VE, esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

Articolo 13nonies
Disposizioni alla Cassa Conguaglio

13nonies.1 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente. Ai fini dell'attività di quantificazione degli ammontari di perequazione di cui al precedente articolo 13bis, la Cassa si avvale del supporto dell'Acquirente Unico, anche per valutare la coerenza tra le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici.

13nonies.2 Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 13nonies.1, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

13nonies.3 La Cassa, entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, comunica all'Autorità, ciascuna esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice per

quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis.

13nonies.4 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede ai versamenti di competenza alla Cassa.

13nonies.5 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 dicembre di ogni anno liquida le partite relative. Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la Cassa riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontare di perequazione.

13nonies.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità."

2. di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 non si applichino con riferimento all'anno 2007;
3. di pubblicare il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni risultanti dal presente provvedimento.

Milano, 21 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2008.

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 157/07 in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. (Deliberazione ARG/com 15/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto legge n. 73/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: decreto legislativo n. 196/03);
- la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007, n. 39 (di seguito: deliberazione n. 39);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04)
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 come successivamente integrato e modificato(di seguito: Codice di rete distribuzione gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 138/06;

- la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con deliberazione n. 348/07 (di seguito richiamato anche come TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07, come di seguito modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 134/07 (di seguito: deliberazione n. 134/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 (di seguito: deliberazione n. 157/07);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07 (di seguito: deliberazione n. 183/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07;
- il Codice di rete della società Snam Rete Gas pubblicato dall'Autorità il 3 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della deliberazione n. 137/02 (di seguito: Codice di rete Snam Rete Gas);
- il documento per la consultazione 15 ottobre 2007, "Accesso ai dati di base per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale 18 settembre 2007", atto n. 39/07 (di seguito: documento per la consultazione 15 ottobre 2007).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 73/07 dispone che l'Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
- con deliberazione n. 157/07 l'Autorità ha dato disposizioni in materia di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e gas naturale (di seguito: accesso ai dati di base);
- la medesima deliberazione n. 157/07 ha rinviato a successivo provvedimento la definizione di norme per la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'attuazione della disciplina in materia di accesso ai dati di base, nonché la specificazione dei limiti e degli obblighi per i venditori con riferimento al corretto utilizzo dei suddetti dati di base, in conformità all'esito della procedura di cooperazione attivata con il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/03;
- la deliberazione n. 39 del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della procedura di cooperazione di cui al precedente alinea, ha definito il contenuto

minimo dell'avviso da far pervenire ai clienti finali in merito all'esercizio dei diritti rispetto al trattamento dei dati personali da parte dei venditori di energia elettrica e di gas naturale, nell'ambito della formulazione di proposte commerciali per la fornitura di energia elettrica e/o gas (di seguito: informativa in materia di protezione dei dati personali);

- la medesima deliberazione n. 39 del Garante per la protezione dei dati personali ha dato indicazioni anche relativamente ai limiti ed agli obblighi dei venditori ai fini di garantire il corretto utilizzo dei dati di base;
- l'articolo 9 del decreto legislativo n. 196/03, disciplina le modalità secondo le quali il cliente finale domestico, cui si riferiscono i dati personali, può trasmettere le proprie richieste al titolare del trattamento dei dati personali;
- con deliberazione n. 183/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di accesso ai dati di base di cui alla deliberazione n. 157/07;
- nel documento per la consultazione 15 ottobre 2007 l'Autorità ha formulato alcune proposte per l'identificazione e la copertura dei costi che i distributori devono sostenere per l'adempimento degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 157/07;
- nel documento per la consultazione di cui al precedente alinea, ai fini della quantificazione e del corretto riconoscimento dei suddetti oneri, l'Autorità ha posto in consultazione l'identificazione delle fasi di realizzazione e degli investimenti necessari ad adempiere agli obblighi posti in capo ai distributori dalla deliberazione n. 157/07, chiedendo, tra l'altro, ai distributori medesimi di stimarne l'impatto economico;
- la maggior parte dei distributori intervenuti nell'ambito della consultazione non ha fornito valutazioni economiche di dettaglio riguardo ai possibili investimenti ed all'attività di gestione necessari all'assolvimento dei suddetti obblighi informativi; e che, in ogni caso, le limitate informazioni fornite sono state scarsamente documentate;
- rispetto alle proposte contenute nel documento per la consultazione 15 ottobre 2007 la maggioranza degli operatori ha espresso dubbi relativamente alle tempistiche ipotizzate per la realizzazione delle fasi propedeutiche necessarie affinché lo scambio dei dati di base tra distributori e venditori possa essere reso operativo;
- nell'ambito della consultazione diversi operatori hanno evidenziato l'opportunità di modificare la definizione di "cliente finale domestico di gas naturale" rispetto a quella riportata nella deliberazione n. 157/07 e di estendere il numero di dati di base che devono essere trasmessi ai venditori affinché possano formulare proposte commerciali;
- dalle osservazioni fornite da alcune imprese distributrici è emersa la necessità di una parziale revisione della definizione di consumo totale annuo rispetto a quanto già previsto dalla deliberazione n. 157/07;
- l'aumento della valor medio della tariffa applicata dai distributori ai clienti finali, connesso al riconoscimento degli investimenti e dei costi operativi derivanti dagli adempimenti previsti dal presente provvedimento, potrebbe indurre alcuni soggetti a lucrare sulla tariffa medesima senza rendere operativo il servizio di accesso ai venditori ai dati di base entro i termini previsti dall'Autorità.

Ritenuto opportuno:

- che il contenuto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali riportata nella deliberazione n. 39 del Garante per la protezione dei dati personali debba essere standardizzato e reso obbligatorio;
- integrare la deliberazione n. 157/07 con disposizioni riguardanti la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'attuazione della disciplina in materia di accesso ai dati di base e la definizione dei limiti e degli obblighi per i venditori con riferimento al corretto utilizzo dei dati di base, in conformità all'esito della procedura di cooperazione attivata con il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/03;
- modificare ed integrare le disposizioni della deliberazione n. 157/07, con riferimento alla definizione dei dati di base e alle tempistiche di attuazione delle fasi propedeutiche necessarie affinché lo scambio dei dati di base tra distributori e venditori possa essere reso operativo, anche sulla base delle osservazioni ricevute dagli operatori al documento per la consultazione 15 ottobre 2007;
- che la tipologia di strumenti telematici utilizzati per l'assolvimento di quanto previsto in materia di accesso dei dati di base dei clienti finali domestici garantisca, in linea con quanto proposto nel documento per la consultazione 15 ottobre 2007, segretezza e integrità dei dati da trasferire, certezza dell'avvenuto trasferimento dei dati medesimi, non discriminatorietà dell'accesso da parte dei venditori aventi diritto;
- prevedere che lo scambio dei dati di base possa essere effettuato anche tramite messaggi di posta elettronica certificati o altro strumento telematico purché garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al precedente alinea;
- promuovere l'adozione, anche da parte di più distributori congiuntamente, di piattaforme telematiche di comunicazione dedicate, quali strumenti standardizzati per lo scambio dei dati di base, atti a garantire oltre al raggiungimento degli obbiettivi sopra richiamati anche quello di minimizzare i costi connessi a ciascuna richiesta di accesso ai dati di base da parte dei venditori (di seguito: costi per richiesta);
- individuare una prima fase di attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, durante la quale i distributori dovranno effettuare investimenti e sostenere costi operativi necessari ad adattare i propri sistemi informativi in modo da poter gestire, a partire dalla data dell'1 ottobre 2008, le richieste di accesso ai dati di base da parte dei venditori (di seguito: periodo transitorio);
- individuare una fase di attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, successiva al periodo transitorio, durante la quale i distributori dovranno effettuare investimenti e sostenere costi operativi prevalentemente orientati all'aggiornamento ed alla manutenzione dei sistemi informativi in modo tale da poter regolarmente evadere le richieste di accesso ai dati di base da parte dei venditori e trasmettere a questi ultimi dati costantemente aggiornati;
- gli investimenti necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento siano riconosciuti nell'ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento tariffario in corso di periodo regolatorio, prevedendo una socializzazione degli oneri tra i clienti interessati al trattamento dei dati di base;
- che i costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento prevede vengano svolte dal distributore nel periodo transitorio siano riconosciuti sulla base

del costo medio delle attività medesime, desumibile da un'analisi critica dei preventivi forniti dai distributori; e che tali costi operativi siano coperti attraverso un'apposita componente tariffaria da applicare ai clienti finali interessati al trattamento dei dati di base;

- garantire la copertura dei costi sostenuti dai distributori successivamente al periodo transitorio nell'ambito degli ordinari aggiornamenti tariffari annuali e che tali oneri vengano ribaltati sui clienti finali interessati al trattamento dei dati di base;
- non prevedere il riconoscimento ai distributori dei costi per richiesta in quanto, grazie all'utilizzo di idonee piattaforme telematiche di comunicazione, il livello dei costi sostenuti per ciascuna richiesta di accesso ai dati non risulta significativamente influenzato dal numero di richieste ricevute;
- prevedere la quantificazione separata degli elementi e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento ed il riconoscimento parziale dei suddetti oneri ai distributori che non dovessero rispettare i termini previsti dal presente provvedimento per la messa in operatività del servizio di accesso ai dati di base.

DELIBERA

1 di modificare ed integrare la deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07, nei termini di seguito indicati:

1.1 il comma 1.1, lettera c) è sostituito dal seguente:

c) "cliente finale domestico " è un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, ovvero, ai soli fini degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, un cliente finale di gas naturale con un consumo fino a 200.000 metri cubi all'anno a condizioni standard e titolare di un punto di riconsegna riconducibile alle categorie d'uso previste dalla classificazione contenuta nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;

1.2 il comma 1.1, lettera d) è sostituito dal seguente:

d) "dati di base" sono i dati relativi al cliente finale domestico necessari per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale; i dati di base sono costituiti da:

i cognome e nome;

ii indirizzo civico del punto di prelievo per la fornitura di energia elettrica o del punto di riconsegna della rete di distribuzione per la fornitura del gas naturale;

iii per la fornitura di energia elettrica, tipo di misuratore installato (monofase o trifase) e conformità o meno del misuratore medesimo ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 6 della deliberazione n. 292/06;

iv per la fornitura di gas naturale, codice identificativo dell'impianto di regolazione e misura (codice REMI) di cui al capitolo 10 del Codice di rete Snam Rete Gas;

v per la fornitura di gas naturale, il fattore di correzione di cui al paragrafo 9.2.1 del Codice di rete distribuzione gas, o indicazione della presenza del convertitore dei volumi;

vi consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale riportati in condizioni standard, e indicazione del periodo cui tale consumo si riferisce;

vii potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale;

1.3 il comma 1.1, lettera e) è sostituito dal seguente:

e) "consumo totale annuo" è la quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente finale domestico, riferita agli ultimi dodici mesi antecedenti l'ultima lettura o autolettura disponibile. In ogni caso l'ultima lettura o autolettura non deve riferirsi ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati. Per i clienti attivi da meno di 12 mesi, il distributore rende disponibile i dati, eventualmente stimati, relativi alla quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente medesimo, a partire dalla data di attivazione.

Con riferimento ai consumi di elettricità, qualora disponibili, il distributore è tenuto a comunicare i dati relativi alla ripartizione del consumo totale annuo secondo le fasce orarie F1, F2, F3 o, in mancanza del dettaglio dei consumi nelle fasce F2 e F3, secondo le fasce orarie F1, F23 definite dal TIV;

1.4 il comma 1.1, lettera h) è sostituito dal seguente:

h) "venditore" è il soggetto autorizzato alla vendita di gas sul mercato libero dal Ministero dello Sviluppo Economico e il venditore di energia elettrica sul mercato libero iscritto nell'elenco istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 134/07 o la cui attività risulti dai certificati emessi dalle Camere di Commercio;

1.5 Dopo la lettera h) del comma 1.1 è aggiunta la seguente lettera:

i) "potenza impegnata espressa in kW" è la potenza impegnata come definita dal comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;

1.6 il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

3.1 Lo scambio di informazioni tra venditori e imprese distributrici, con riferimento ai dati di base dei clienti finali domestici, deve avvenire tramite utilizzo di una piattaforma telematica di comunicazione, realizzata anche congiuntamente da più distributori, al quale i venditori accreditati, potranno accedere mediante procedure di autenticazione forte e dalla quale potranno esportare i dati di base nei formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati. Tale piattaforma deve garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati, nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori.

3.1bis I distributori con un numero di punti di prelievo inferiore a 5.000 alla data di approvazione del presente provvedimento, in alternativa a quanto previsto dal comma 3.1, possono garantire lo scambio di

informazioni relative ai dati di base anche attraverso messaggi di posta elettronica certificati o altro strumento telematico atto a garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori;

1.7 il comma 3.3 è soppresso.

1.8 il comma 5.1 è sostituito dal seguente:

5.1 Il venditore, una volta acquisiti i dati di base, deve fornire ai clienti finali domestici, in allegato alle proposte commerciali cartacee, l'informativa di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il venditore pubblica l'informativa di cui all'*Allegato A* sul proprio sito internet;

1.9 dopo il comma 5.1 sono aggiunti i seguenti:

5.2 Il venditore deve utilizzare i dati di base a cui ha avuto accesso solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte commerciali cartacee relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e non può conservare i dati relativi a clienti finali domestici che, decorso un termine non superiore a sei mesi dalla data di messa a disposizione dei dati di base, non abbiano aderito alla proposta commerciale.

5.3 Il venditore deve comunque cancellare i dati di base dei clienti finali domestici decorso il termine di cui all'articolo 2 della presente deliberazione;

1.10 il comma 6.1 è sostituito dal seguente:

6.1 Il distributore è tenuto a informare i clienti finali domestici, prima di fornire i dati di base ai venditori, preferibilmente con formule sintetiche e colloquiali idonee a specificare gli elementi previsti dal decreto legislativo n. 196/03.

1.11 dopo il comma 6.1 sono aggiunti i seguenti:

6.2 Ai fini dell'adempimento all'obbligo previsto dal comma 6.1, entro la data del 31 marzo 2008 il distributore:

a) invia ai soggetti che svolgono il servizio di vendita di energia elettrica o del gas nei confronti dei clienti finali domestici allacciati alla propria rete una specifica comunicazione contenente l'informativa di cui all'*Allegato B* al presente provvedimento;

b) pubblica l'informativa di cui all'*Allegato B* sul proprio sito internet.

6.3 Il soggetto che svolge il servizio di vendita di energia elettrica o del gas, sia esso venditore sul libero mercato o esercente la maggior tutela, allega alla bolletta inviata ai clienti finali domestici, entro il primo ciclo di fatturazione utile, e comunque

non oltre il 30 giugno 2008, l'informativa di cui alla lettera a) del precedente comma 6.2.

6.4 Nel caso di nuove connessioni, subentri, o volture la comunicazione di cui al precedente comma 6.2 lettera a) è resa disponibile dal soggetto che svolge il servizio di vendita di energia elettrica o del gas al cliente finale domestico entro 15 giorni dalla data di attivazione della fornitura, di subentro o di voltura e comunque non oltre il momento di addebito degli oneri di connessione.

6.5 È fatto divieto al distributore di trasmettere al venditore i dati di base dei clienti finali domestici che avessero manifestato il rifiuto alla comunicazione dei dati stessi in assoluto o nei confronti del venditore medesimo.

6.6 Anche in relazione a quanto prescritto all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 196/03, il distributore tiene un apposito registro dei dinieghi al trattamento dei dati di base nel quale devono essere riportati, per ciascun cliente, il codice di identificazione del punto di prelievo, di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06, o il codice di identificazione del punto di riconsegna della rete di distribuzione, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04, la data in cui è stato comunicato il diniego stesso, se il diniego al trattamento dei dati è riferito a tutti i venditori o solamente ad alcuni di essi e, in quest'ultimo caso, l'elenco dei venditori nei confronti dei quali il cliente non ha acconsentito al trattamento dei dati base;

1.12 l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 7

Copertura dei costi sostenuti dai distributori

7.1 Gli investimenti necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento sono riconosciuti nell'ambito dei meccanismi di remunerazione del capitale investito in corso di periodo regolatorio ed i relativi oneri sono posti in capo ai clienti finali domestici.

7.2 I costi di cui al comma 7.1 sono coperti tramite le componenti tariffarie a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione.

7.3 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore entro la data dell'1 ottobre 2008 (di seguito: attività preliminari) vengono quantificati e riconosciuti dall'Autorità sulla base dei costi mediamente stimati per le attività medesime, anche desumibili dai preventivi forniti dai distributori, con l'esclusione dei costi destinati a capitalizzazione.

7.4 Il costo riconosciuto di cui al comma 7.3 è determinato dall'Autorità, anche previa valutazione di congruità dei preventivi forniti dai distributori, sulla base dei costi per il personale, dei costi per servizi.

del tempo macchina, del valore del tempo macchina e tenendo conto di una quota di spese generali convenzionalmente fissata pari al 20% dei costi riconosciuti.

7.5 La copertura dei costi riconosciuti di cui al precedente punto 7.3 avviene, tramite l'adeguamento della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2008 e dimensionata in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009.

7.6 E' affidato alla Direzione tariffe dell'Autorità il compito di avviare, entro la data del 15 aprile 2008, una specifica raccolta dati nell'ambito della quale sarà richiesto ai distributori di fornire il piano operativo per lo svolgimento delle attività preliminari di cui al punto 7.3 ed il dettaglio delle risorse previste per la realizzazione del piano operativo suddetto.

7.7 Entro il 15 ottobre 2008, i distributori sono tenuti a comunicare all'Autorità, a firma del legale rappresentante, l'avvenuta attivazione a partire dall'1 ottobre 2008 dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori secondo le disposizioni del presente provvedimento. In caso di ritardi rispetto alla data dell'1 ottobre 2008, il distributore è tenuto a versare le maggiorazioni di cui al precedente comma 7.5 al conto di cui all'articolo 62 del TIT, dal momento dell'attivazione delle componenti medesime fino alla messa in attività del suddetto sistema di comunicazione.

7.8 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore successivamente alla data dell'1 ottobre 2008 saranno tenuti in conto nell'ambito degli ordinari aggiornamenti annuali dei costi riconosciuti tramite la componente relativa ad eventi imprevedibili ed eccezionali, mutamenti del quadro normativo e variazioni degli obblighi relativi al servizio universale, prevista dall'articolo 19, lettera b) della legge n. 481/95 e verranno posti in capo ai clienti finali domestici.

7.9 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.8, i distributori sono tenuti a tenere separata evidenza contabile degli investimenti e degli altri costi connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento;

1.13 l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

8.1 Qualora l'ultima lettura o autolettura disponibile sia riferita ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati di base, il distributore è tenuto a comunicare al venditore la migliore stima relativa al consumo del cliente riferito ad un periodo di 12 (dodici) mesi anteriori il bimestre precedente la richiesta dei dati di base, specificando al venditore che il dato comunicato è stimato.

8.2 In fase di prima attuazione, al fine di concedere ai clienti finali domestici il tempo sufficiente a manifestare l'eventuale rifiuto alla comunicazione dei propri dati di base, ed ai distributori di recepire e registrare nei propri data base le eventuali comunicazioni di rifiuto dei propri clienti al trattamento dei dati di base, è fatto divieto al distributore di dar corso alle richieste di accesso ai dati di base fino all'1 ottobre 2008, data a partire dalla quale decorrerà il termine di cui al comma 4.1 della presente deliberazione;

2 di inviare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della procedura di cooperazione avviata, affinché possa assumere le determinazioni di propria competenza;
3 di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07 con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento;
4 di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.

Milano, 14 febbraio 2008

Il Presidente: ORTIS

Allegato A

Informativa

(art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia[1] prevede che alcuni Suoi dati debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero, non oltre il 31 dicembre 2010.

I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di fornitura, tipo di misuratore installato, codice della cabina REMI di riferimento e fattore di correzione di cui alla deliberazione n. 108/06 per la fornitura di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale.

Questi dati possono essere utilizzati da venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero per formularLe, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).

I Suoi dati di base sono stati utilizzati dalla nostra società per formulare la presente proposta commerciale.

Nel caso in cui Lei non instauri un rapporto di fornitura con la nostra società, i Suoi dati di base saranno cancellati dai nostri archivi entro il termine di 6 mesi dalla data in cui tali dati sono in nostro possesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010[2].

Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento dei dati personali[3] e, in particolare chiedere al distributore di non comunicare più i Suoi dati ad uno o più venditori operanti sul mercato libero, o contestare un trattamento illecito o non corretto, può rivolgersi a ....*(Indicare gli estremi identificativi e il recapito dell'unità organizzativa o del responsabile del trattamento dei dati personali del distributore competente cui il cliente possa rivolgersi*).

Nel caso in cui non voglia più ricevere proposte commerciali dalla nostra società può rivolgersi a...........*(Indicare gli estremi identificativi e il recapito dell'unità organizzativa o del responsabile del trattamento dei dati personali della società di vendita cui il cliente possa rivolgersi)*

---

[1] Articolo 1 decreto legislativo 18 giugno 2007, n. 73; deliberazione Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157 come successivamente modificata e integrata; deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007.

[2] Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007

3L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Allegato B

Informativa

(art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia[1] prevede che alcuni Suoi dati debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero, non oltre il 31 dicembre 2010.

I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del punto di fornitura, tipo di misuratore installato, codice della cabina REMI di riferimento e fattore di correzione di cui alla deliberazione n. 108/06 per la fornitura di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale.

Questi dati possono essere utilizzati da venditori di energia elettrica e di gas naturale che operano sul mercato libero per formularLe, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate ad altri scopi o per comunicazioni a terzi).

Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento dei dati personali[2] e, in particolare

- chiedere al distributore di non comunicare più i Suoi dati ad uno o più venditori;
- contestare un trattamento illecito o non corretto,

può rivolgersi a ....*(Indicare gli estremi identificativi e il recapito dell'unità organizzativa o del responsabile del trattamento dei dati personali).*

L'elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è consultabile sul sito Internet www...............

[1] Articolo 1 decreto legislativo 18 giugno 2007, n. 73; deliberazione Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157 come successivamente modificata e integrata; deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007.

2 L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tabella 1: Categorie di uso di cui al comma 1.1, lettera c)

Codice	Descrizione
001	Uso cottura cibi
002	Produzione di acqua calda sanitaria
003	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
006	Riscaldamento individuale/centralizzato
007	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
008	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi
009	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria
010	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
011	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria

DELIBERAZIONE 12 febbraio 2008.

Modifiche e integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione ARG/gas 14/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 240/07;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 346/07 (di seguito: deliberazione n. 346/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 347/07.

Considerato che:

- l'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione della componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l'attività di vendita applicano ai clienti finali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall'articolo 2 della deliberazione n. 138/03 e dall'articolo 6 della deliberazione n. 134/06;

- con la deliberazione n. 277/07, l'Autorità ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2008 il corrispettivo unitario variabile CV^I come maggiorazione della tariffa di trasporto di cui alla deliberazione n. 166/05, ai fini della contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale;
- con la deliberazione n. 346/07, l'Autorità ha modificato la formula relativa al QTV^K di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 138/03, inserendo il corrispettivo CV^I.

Ritenuto che:

- sia necessario adeguare il testo dell'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 alle disposizioni delle deliberazioni n. 277/07 e n. 346/07 in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
- sia necessario pubblicare il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche apportate con la presente deliberazione

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 6, comma 2, della deliberazione n. 138/03:
   - sostituendo l'espressione "dove, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 166/05" con "dove, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità n. 166/05 e n. 277/07";
   - aggiungendo, dopo l'espressione "CV^P è il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;", l'espressione "CV^I è il corrispettivo unitario variabile del trasporto per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;";
2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche apportate con la presente deliberazione.

Milano, 12 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2008.

Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione per l'anno termico 2008-2009. (Deliberazione ARG/gas 11/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 marzo 2005, n. 37/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, (di seguito: deliberazione n. 17/07);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 55/07;
- il documento per la consultazione 13 dicembre 2005 recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: documento per la consultazione 13 dicembre 2005);
- il documento per la consultazione del 22 febbraio 2007, atto n. 7/07, recante determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05 per l'anno termico 2007-2008 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2007);
- il documento per la consultazione del 4 dicembre 2007, atto n. 51/07, recante criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio di gas naturale (di seguito: documento per la consultazione 4 dicembre 2007);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato con la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2006, n. 220/06 e successivi aggiornamenti;
- il codice di stoccaggio della società Edison stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison stoccaggio), approvato con la deliberazione 15 maggio 2007 n. 116/07.

Considerato che:

- il termine per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione è fissato:
  - nel codice di stoccaggio di Stogit al 10 febbraio;

- nel codice di stoccaggio di Edison stoccaggio al 15 febbraio;

- con nota in data 5 febbraio 2008 Stogit ha segnalato l'opportunità di una revisione delle tempistiche del processo di conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2008/2009 rispetto alle scadenze previste nel codice di stoccaggio, in considerazione della necessità di garantire agli utenti una tempistica adeguata per la presentazione della documentazione necessaria e permettere una gestione ordinata del processo di conferimento per il prossimo anno termico;
- il codice di stoccaggio della società Stogit disciplina le modalità di trasferimento fra utenti della capacità di stoccaggio conferita in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali prevedendo che le sostituzioni di fornitura aventi decorrenza compresa fra l'1 febbraio e l'1 aprile possano dare luogo alla revisione della capacità conferita a decorrere dall'1 maggio successivo;
- il comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della medesima deliberazione sia determinato dall'Autorità con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00;
- ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea, l'Autorità, nei documenti per la consultazione 13 dicembre 2005, 22 febbraio 2007 e 4 dicembre 2007 ha illustrato i propri orientamenti in merito, allo scopo di acquisire le osservazioni dei soggetti interessati;
- con particolare riferimento al documento per la consultazione 4 dicembre 2007, l'Autorità ha analizzato i principali aspetti di carattere procedurale finalizzati all'ordinato svolgimento del processo di conferimento, proponendo di utilizzare quale base dati per il conferimento stesso i dati relativi ai consumi e alla tipologia di utilizzo del gas dei clienti finali allacciati agli impianti di distribuzione, raccolti dalle imprese distributrici a partire dall'1 ottobre 2007 ai sensi della deliberazione n. 17/07;
- le osservazioni ricevute in relazione al documento per la consultazione 4 dicembre 2007 hanno evidenziato profili di criticità circa le modalità applicative delle proposte illustrate, con particolare riferimento alla affidabilità dei dati resi disponibili ai sensi della deliberazione n. 17/07 e alla disponibilità di adeguati flussi informativi tra operatori ed utenti, e che tali criticità non consentono l'applicazione dei criteri illustrati nelle procedure di conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2008/2009.

Ritenuto che

- sia opportuno prorogare i termini per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico 2008-2009;
- sia opportuno non modificare per l'anno termico di stoccaggio 2008-2009 i criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione attualmente in vigore;
- sia opportuno prevedere che le imprese di stoccaggio definiscano procedure che consentano, a partire dall'anno termico di stoccaggio 2008-2009, la decorrenza dall'inizio dell'anno termico di stoccaggio dei trasferimenti di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione in relazione alle sostituzioni nella

fornitura dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, comunicate nei mesi di febbraio e di marzo, compatibilmente con le tempistiche necessarie al medesimo trasferimento;

- ai fini della determinazione della richiesta massima di capacità di stoccaggio, ai sensi del comma 9.3 della deliberazione n. 119/05, sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle imprese di stoccaggio, degli utenti dei servizi di stoccaggio, delle imprese di trasporto e di distribuzione al fine di prospettare le modalità di soluzione delle criticità segnalate dagli utenti in relazione alla disciplina proposta in materia dall'Autorità con il documento di consultazione 4 dicembre 2007;
- sia opportuno che le attività del gruppo di lavoro di cui al precedente alinea si concludano entro il 30 aprile 2008, affinché il successivo provvedimento possa essere adottato tempestivamente, con la finalità di risolvere le criticità riscontrate e consentire un efficace svolgimento delle procedure di conferimento per l'anno termico di stoccaggio 2009/2010

DELIBERA

1. di prorogare al 18 febbraio 2008 il termine previsto nei codici di stoccaggio per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico di stoccaggio 2008-2009;
2. di prevedere che le imprese di stoccaggio definiscano procedure che consentano, a partire dall'anno termico di stoccaggio 2008-2009, la decorrenza dall'inizio dell'anno termico di stoccaggio dei trasferimenti di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione in relazione alle sostituzioni nella fornitura dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, comunicate nei mesi di febbraio e di marzo, compatibilmente con le tempistiche necessarie al medesimo trasferimento;
3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché il medesimo provveda ad istituire un gruppo di lavoro, composto anche eventualmente da rappresentanti delle imprese di stoccaggio, degli utenti dei servizi di stoccaggio, delle imprese di trasporto e di distribuzione, al fine di proporre soluzioni alle criticità segnalate dagli utenti circa le modalità applicative della disciplina relativa alla determinazione della richiesta massima di capacità di stoccaggio, ai sensi del comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 ed illustrata nel documento per la consultazione 4 dicembre 2007;
4. di prevedere che le attività del gruppo di lavoro di cui al punto precedente si concludano entro il 30 aprile 2008;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alle società Stogit S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 7 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 8 febbraio 2008.

Disposizioni urgenti per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 e 8 febbraio 2008. (Deliberazione ARG/elt 13/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 febbraio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 8 febbraio 2008);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 3/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/08);
- il regolamento della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) recante le procedure concorsualità per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia (di seguito: il Regolamento);

- la nota del Direttore della Direzione Mercati del 7 febbraio 2008, protocollo n. 3462 (di seguito: nota del 7 febbraio 2008).

Considerato che:

- la deliberazione n. 337/07 ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007 stabilendo, tra l'altro, le tempistiche per la definizione delle relative procedure concorsuali in sede di prima applicazione;
- l'Acquirente Unico ha definito e pubblicato sul proprio sito *internet*, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione n. 337/07 e sulla base delle modifiche previste dalla deliberazione ARG/elt 3/08, il Regolamento nonché i dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia trasmessi dagli esercenti la salvaguardia che, nella fase transitoria precedente alle procedure concorsuali, erogano il servizio (di seguito: esercenti la salvaguardia nel transitorio);
- sulla base dei dati pubblicati dall'Acquirente unico molti operatori hanno segnalato alcune difficoltà a svolgere con efficacia le attività connesse con l'espletamento del servizio di salvaguardia a partire dall'1 aprile 2008 qualora risultassero assegnatari, visto l'elevato numero di clienti ancora serviti in salvaguardia nelle diverse aree territoriali;
- le difficoltà di cui al precedente alinea sono sostanzialmente legate alla gestione del trasferimento di un elevato numero dei punti di prelievo, nonché alla gestione delle banche dati relative ai medesimi punti, compresi i dati identificativi dei clienti necessari per la fatturazione; e che tali difficoltà potrebbero essere superate se il periodo che intercorre dal trasferimento delle citate banche dati alla data in cui l'operatore dovrebbe diventare attivo in qualità di nuovo esercente la salvaguardia abbia adeguata durata;
- con nota del 7 febbraio 2008 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha rappresentato alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico le difficoltà di cui ai precedenti punti, segnalando l'opportunità di valutare uno spostamento del termine relativo all'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia previsto dal decreto ministeriale 23 novembre 2007 dall'1 aprile 2008 all'1 maggio 2008;
- con decreto ministeriale 8 febbraio 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto il differimento all'1 maggio 2008 della decorrenza dell'inizio del servizio di salvaguardia aderendo alla segnalazione di cui al precedente alinea;
- il differimento all'1 maggio 2008 della decorrenza dell'inizio del servizio di salvaguardia può avere delle conseguenze sulle valutazioni degli operatori e delle conseguenti offerte.

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 8 della deliberazione n. 337/07 stabilisce i requisisti dei partecipanti alle procedure concorsuali e che tali requisiti sono stati esplicitati anche nel Regolamento dell'Acquirente Unico;
- sono state rappresentate richieste specifiche di alcuni operatori intenzionati a partecipare sotto forma di raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito: RTI);

- l'articolo 10 della deliberazione n. 337/07 definisce, tra l'altro, i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo senza esplicitare la modalità di applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2007 nel caso di punti di prelievo trattati monorari, tipici della bassa tensione.

Ritenuto che:

- sia necessario differire le tempistiche previste per la presentazione delle offerte di partecipazione alle procedure concorsuali, al fine di consentire agli operatori di effettuare le opportune valutazioni a seguito del cambiamento del periodo di erogazione del servizio;
- a seguito del differimento di cui al precedente alinea, sia opportuno modificare la deliberazione n. 337/07 al fine di consentire la più ampia partecipazione alle procedure medesime, prevedendo in particolare di:
    a. modificare il requisito relativo alla garanzia di solidità patrimoniale e finanziaria, al fine di garantire l'equivalenza nel giudizio di rating fornita dai primari organismi internazionali;
    b. integrare i requisiti dei partecipanti alle procedure concorsuali, definendo le modalità di ammissione nei casi di partecipazione di RTI;
    c. definire i criteri di applicazione dei corrispettivi differenziati per fascia oraria per i punti di prelievo trattati monorari.
- sia necessario, sulla base delle modifiche di cui al precedente punto, modificare il Regolamento, prevedendo che l'Acquirente unico provveda sollecitamente a pubblicarne la versione modificata al fine di:
    a. ridefinire le scadenze per la presentazione delle offerte in sede di prima applicazione e stabilire le modalità di ripresentazione delle medesime per i soggetti che le avessero già depositate presso l'Acquirente unico;
    b. modificare le parti del Regolamento al fine di renderle coerenti al cambiamento dei requisiti sopra evidenziati, senza prevederne un'ulteriore approvazione da parte dell'Autorità;
    c. prevedere, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, che l'esercente la salvaguardia, qualora dia mandato a più utenti del dispacciamento, indichi i criteri di attribuzione dei punti di prelievo serviti dall'esercente a ciascun contratto di dispacciamento.

Ritenuto, infine, opportuno:

- prevedere che vengano definite, con successivo provvedimento, le informazioni necessarie al fine della fatturazione dei clienti finali serviti in salvaguardia stabilendo che la comunicazione della banca dati relativa ai clienti finali sia effettuata da ciascun esercente la salvaguardia nel transitorio al nuovo esercente, nonché alle imprese distributrici responsabili dello *switching* entro i primi giorni del mese di marzo e che l'esercente la salvaguardia transitorio provveda altresì all'aggiornamento dei dati comunicati al termine del mese di marzo in ragione delle modifiche risultanti da eventuali variazioni intervenute in questo periodo transitorio

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 337/07 prevedendo che:
   a) al comma 8.1, lettera a) prima delle parole "società consortili" siano inserite le parole "raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), purché tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al presente articolo,"
   b) il comma 8.1, lettera d) sia sostituito dal seguente testo:

      "d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura fornito da primari organismi internazionali pari ad almeno Baa3 (Moody's Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings)

      ovvero

      qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante

      ovvero

      qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto della società non avente il requisito";

   c) dopo il comma 10.8, è inserito il seguente comma:

      "10.9 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 10.8, per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono.";

   d) la lettera c) del comma 12.3, è sostituita dal seguente testo:

      "c) il termine per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali è fissato al 18 febbraio 2008;";

   e) la lettera d) del comma 12.3 è sostituito dal seguente testo:

      "d) entro il 28 febbraio 2008 l'Acquirente unico individua l'esercente la salvaguardia con le medesime modalità di cui al comma 6.6."

f) al comma 12.4 le parole "1 aprile 2008" sono sostituite con le parole "1 maggio 2008";

2. di prevedere che l'esercente la salvaguardia, qualora dia mandato a più utenti del dispacciamento, indichi i criteri di attribuzione dei punti di prelievo serviti dall'esercente a ciascun contratto di dispacciamento;
3. di prevedere che i soggetti che hanno già presentato le offerte entro i termini previsti dal Regolamento possano ritirarle e ripresentare le istanze *ex novo*;
4. di prevedere che l'Acquirente unico provveda alla modifica del Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, per recepire le previsioni di cui al presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 337/07, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 8 febbraio 2008

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 7 febbraio 2008.

Modificazioni dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 156/07 (TIV). (Deliberazione ARG/elt 10/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 – 2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007 n. 333/07 (di seguito: Testo integrato della qualità);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità dell'11 dicembre 2007, n. 311/07 (di seguito: deliberazione n. 311/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito: deliberazione n. 349/07).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 349/07 l'Autorità ha definito i prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del

servizio di maggior tutela e la conseguente remunerazione agli esercenti tale servizio;

- con la medesima deliberazione l'Autorità ha introdotto modificazioni al TIV;
- tra le modificazioni di cui al precedente alinea rientra la definizione del contributo in quota fissa che l'esercente la maggior tutela, in qualità di interfaccia con il cliente finale in merito a tutte le richieste di prestazione, ad eccezione degli aspetti connessi alla segnalazione di guasti ed emergenze, applica al cliente finale per le prestazioni relative a volture o subentri, disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità, riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente;
- alcune prestazioni, ai sensi del Testo integrato della qualità, possono essere richieste direttamente al distributore;
- sono pervenute richieste di chiarimento in merito all'applicazione del contributo in quota fissa nel caso di nuove attivazioni e segnalazioni circa la mancata applicazione del medesimo contributo in quota fissa con riferimento alle prestazioni relativa a variazioni di potenza;
- sono pervenute segnalazioni in merito alla difficoltà da parte di alcuni esercenti la maggior tutela di rispettare i termini indicati all'articolo 22 del TIV con riferimento all'invio della richiesta di autocertificazione ai clienti finali non domestici in bassa tensione del possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
- successivamente alla pubblicazione delle deliberazioni n. 311/07 e 349/07 sono stati riscontrati alcuni errori materiali.

Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere l'applicazione del contributo in quota fissa in caso di attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, nonché in caso di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, indipendentemente dal carattere stagionale della fornitura medesima;
- prevedere l'applicazione del medesimo contributo anche con riferimento alle prestazioni relative a variazioni di potenza;
- modificare il testo del TIV al fine di prevedere l'applicazione del contributo in quota fissa anche alle prestazioni di cui ai punti precedenti e al fine di prorogare il termine per l'invio ai clienti finali non domestici in bassa tensione della richiesta di autocertificazione;
- procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle deliberazioni n. 311/07 e 349/07

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

   a) all'articolo 1, alla definizione di componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate) le parole "e in centesimi di euro/punto di prelievo /anno" sono sostituite dalle parole "o in centesimi di euro/punto di prelievo /anno"

b) all'articolo 1, alla definizione di corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) le parole "e in centesimi di euro/punto di prelievo /anno" sono sostituite dalle parole "o in centesimi di euro/punto di prelievo /anno";
c) all'articolo 4ter, comma 4ter.2, dopo le parole "condizioni economiche relative" sono inserite le parole "al servizio di salvaguardia";
d) all'articolo 7, comma 7, il riferimento al comma 7.5 è sostituito con il riferimento al comma 7.6;
e) all'articolo 7bis, comma 1 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;

b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;

c) voltura;

d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;

e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;

f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente."

f) all'articolo 7bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma

"7bis.2 Le prestazioni di cui al precedente comma 7bis.1, lettera d) ed e), comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa di cui al comma 7 bis.1 è dovuto anche nel caso in cui l'impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta."

g) all'articolo 22 prima delle parole "l'esercente la maggior tutela richiede" sono inserite le parole "A partire dall'1 marzo 2008".

2. di prevedere che le modifiche ed integrazioni al TIV di cui al punto 1, lettera e), si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2008;
3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 7 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2008.

Criteri per la definizione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07. Quantificazione del valore medio del medesimo prezzo di cessione per l'anno 2007. (Deliberazione ARG/elt 24/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 febbraio 2008

Visti:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge n. 222/07);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge n. 244/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
- il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 261/06, concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per il

Lazio (di seguito: TAR Lazio) che ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06 (di seguito: deliberazione n. 318/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 2/08);
- la sentenza del TAR Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017 (di seguito: sentenza n. 3017/2006);
- il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, n. 44/2008, sul ricorso in appello proposto dall'Autorità avverso la sentenza n. 3017/2006 del TAR Lazio (di seguito: dispositivo n. 44/2008);
- le lettere dell'Acquirente unico del 28 gennaio 2008, prot. n. AU/P2008000204 (prot. Autorità n. 002544 del 31 gennaio 2008), del 31 gennaio 2008, prot. n. AU/P2008000224 (prot. Autorità n. 003427 del 7 febbraio 2008) e del 21 febbraio 2008, prot. AU/P2008000331 (prot. Autorità n. 005279 del 25 febbraio 2008).

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, registrato nell'anno precedente;
- l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
  a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA;
  b) impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente,

  ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
- l'Autorità ha dato attuazione all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicembre 2007, e con la deliberazione n. 280/07, vigente a decorrere dall'1 gennaio 2008;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 2/08 ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dalle disposizioni di cui alle leggi n. 222/07 e

n. 244/07, per quanto di competenza dell'Autorità, anche al fine di assumere provvedimenti con carattere di urgenza per il settore elettrico.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità, con la deliberazione n. 318/06, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, ha aggiornato le condizioni economiche precedentemente previste per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03;
- l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha altresì previsto che il predetto aggiornamento fosse disposto in via provvisoria e salvo conguaglio, al termine del contenzioso avverso l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
- in data 20 gennaio 2006, l'Autorità ha presentato ricorso avverso l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al TAR Lazio;
- in data 2 maggio 2006 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio n. 3017/2006, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'Autorità;
- avverso tale sentenza l'Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato;
- con dispositivo n. 44/2008, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado e ha annullato il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- con lettere del 28 gennaio 2008, 31 gennaio 2008 e 21 febbraio 2008, l'Acquirente unico ha trasmesso all'Autorità i prezzi per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ricalcolati a seguito del dispositivo n. 44/2008.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07 prevede che, a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico;
- l'articolo 2, comma 153, lettera b), della legge n. 244/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità definisca le modalità con le quali le risorse per il ritiro dei certificati verdi di cui al precedente alinea trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A_3.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che, ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per l'anno 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, sia pari alla media aritmetica dei prezzi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 34/05, tenendo conto di quanto previsto al punto 3 della deliberazione n. 318/06 e, di conseguenza, degli effetti del dispositivo n. 44/2008,

fatti salvi eventuali ulteriori elementi che potrebbero emergere dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato;

- prevedere che, ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'Autorità in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, sia pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07, cioè alla media aritmetica dei prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06;
- utilizzare la media aritmetica, come criterio di calcolo, perché il risultato è indipendente dalla scelta, effettuata da alcuni operatori, di accedere al ritiro dedicato;
- escludere dalla media aritmetica di cui ai precedenti alinea i prezzi minimi garantiti perché tali prezzi possono essere applicati solo ad alcune tipologie impiantistiche e sono definiti al solo scopo di garantirne la copertura dei costi di esercizio anche al termine dell'eventuale periodo di incentivazione;
- prevedere che i costi sostenuti dal GSE per il ritiro dei certificati verdi in scadenza nell'anno, in applicazione dall'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07, siano posti dal medesimo GSE a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A_3, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 153, lettera b), della legge n. 244/07, dandone comunicazione all'Autorità almeno con cadenza annuale al fine degli aggiornamenti tariffari

DELIBERA

1. ai fini del presente provvedimento, si applica la definizione di "energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03" contenuta nella deliberazione n. 34/05 e nella deliberazione n. 280/07;
2. ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica è pari alla media aritmetica dei prezzi riconosciuti, nel 2007, all'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, come definiti all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 34/05, tenendo conto di quanto previsto al punto 3 della deliberazione n. 318/06, ed in particolare è pari a 67,12 €/MWh;
3. ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica è pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari riconosciuti, nell'anno precedente, all'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, come definiti all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07;
4. il GSE, con cadenza mensile, pubblica sul proprio sito internet la media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07 riconosciuti nell'insieme dei mesi precedenti dell'anno corrente oltre che nell'anno precedente;

5. i costi, sostenuti dal GSE per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07, sono posti dal medesimo GSE a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, dandone comunicazione all'Autorità, sulla base di dati a preventivo e a consuntivo, almeno con cadenza annuale;
6. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Milano, 26 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 5 marzo 2008.

Compensazione dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica in capo agli esercenti il servizio di vendita di maggior tutela per l'anno 2008. (Deliberazione ARG/elt 25/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 marzo 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001 n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la deliberazione 29 dicembre 2007, n. 349/07 recante prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e conseguente la remunerazione agli esercenti la maggior tutela (di seguito: deliberazione n. 349/07);
- le deliberazione 25 gennaio 2008, n. ARG/elt 04/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt04/08).

Considerato che:

- la legge n. 125/07 prevede che, a decorrere dall'1 luglio 2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100'000 clienti finali sia svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che tali imprese distributrici debbano costituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita;
- la medesima legge prevede che il servizio di maggior tutela sia erogato dalle imprese di distribuzione, attraverso apposite società di vendita ai sensi di quanto espresso al precedente alinea, e che il soggetto titolare del servizio si approvvigioni dell'energia elettrica dalla società Acquirente Unico Spa, in qualità di garante della fornitura ai clienti rientranti nel servizio di maggior tutela, ma che non svolge direttamente l'attività di commercializzazione nei confronti di tali clienti;
- la deliberazione n. 349/07 ha fissato, tra l'altro, il prezzo a copertura dei costi di commercializzazione nella vendita al dettaglio (di seguito: corrispettivo PCV) sulla base dei costi sostenuti da venditori sul mercato libero e il livello di remunerazione dei costi di commercializzazione nella vendita al dettaglio (di seguito: componente RCV) agli esercenti la maggior tutela separati societariamente; e che la medesima deliberazione ha definito un meccanismo di restituzione del differenziale tra prezzo di commercializzazione e remunerazione degli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione della componente $DISP_{BT}$ a beneficio di tutti i clienti aventi diritto alla maggior tutela (siano essi serviti sul mercato libero che effettivamente ricompresi nella maggior tutela);
- la deliberazione n. 349/07 ha, inoltre, previsto che ciascun esercenti versi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) la differenza, se positiva, tra il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$ e l'ammontare derivante dall'applicazione della componente RCV, prevedendo che tale differenza alimenti il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione (di seguito: Conto compensazione costi commercializzazione);
- la medesima deliberazione n. 349/07 ha previsto che l'Autorità definisca con successivo provvedimento un meccanismo di compensazione dei costi commerciali sostenuti dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati, a tutela dell'equilibrio economico e finanziario dei medesimi esercenti (di seguito: meccanismo di compensazione), ciò in ragione di alcuni elementi di criticità ed incertezze sui dati raccolti e della base dati di costo relativi all'anno 2006 - periodo in cui l'erogazione del servizio di vendita veniva effettuato congiuntamente con l'erogazione del servizio di distribuzione da parte dell'impresa distributrice;
- il meccanismo di compensazione ha la finalità di definire il livello di remunerazione sulla base dei dati di costo a consuntivo relativi all'anno 2008, qualora si verifichino situazioni di squilibrio tra i ricavi conseguibili dalla applicazione della componente RCV ed i costi da riconoscere, determinati sulla base delle rilevazioni contabili tali

da generare una differenza tra costi e ricavi (positiva o negativa) in valore assoluto superiore al 5%;

- il meccanismo di compensazione viene applicato unicamente agli esercenti la maggior tutela che hanno effettuato obbligatoriamente la separazione societaria prevista dalla legge n. 125/07, anche in considerazione del fatto che, per le imprese distributrici che erogano direttamente il servizio di maggior tutela (in quanto servono un numero di clienti inferiore a 100'000), è prevista, ai sensi della deliberazione n. 348/07, l'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione;
- ai fini del calcolo dell'ammontare del meccanismo di compensazione occorre disporre di informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili relative all'anno 2008, in quanto primo anno di attività degli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio attraverso un'apposita società e separata rispetto all'impresa di distribuzione.
- la deliberazione n. 11/07 individua l'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica distinguendo i comparti di separazione contabile "clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla deliberazione n. 156/07' e "clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07";
- i criteri della definizione dei costi riconosciuti ai fini del calcolo dell'ammontare derivante dai meccanismi di compensazione devono:
  a) essere coerenti rispetto ai criteri utilizzati nella deliberazione n. 349/07;
  b) fornire adeguati incentivi per gli esercenti in tema di recupero di efficienza;
  c) tenere in considerazione la progressiva diminuzione dei clienti finali serviti nell'ambito della maggior tutela sino ad evidenziare costi non recuperabili del gettito rinveniente dai clienti finali;
- tra i criteri della definizione dei costi riconosciuti, l'Autorità intende prevedere di:
  a) includere, coerentemente con quanto previsto ai criteri utilizzati nella deliberazione n. 349/07, la voce di costo della svalutazione dei crediti;
  b) definire il livello del capitale circolante netto sulla base di quanto sostenuto a livello medio di settore, non considerando le posizioni creditorie derivanti dalla morosità dei clienti serviti, in quanto trattate separatamente ai sensi della precedente lettera a);
- la definizione della voce di costo della svalutazione dei crediti di cui al precedente alinea deve altresì tenere conto che, al fine di incentivare l'efficienza dell'esercente la vendita, l'ammontare riconosciuto non deve corrispondere ai livelli di svalutazione crediti effettivamente iscritti nel bilancio di esercizio dai singoli esercenti.

Considerato, infine, che:

- i versamenti al Conto compensazione costi commercializzazione da parte degli esercenti la maggior tutela previsti dalla deliberazione n. 349/07 hanno la finalità di definire un livello di remunerazione in linea con quello risultante dall'applicazione al medesimo esercente della componente RCV sui clienti finali serviti e che tale

finalità potrebbe non essere garantita in presenza di clienti finali domestici con consumo medio basso; e che tale mancato raggiungimento del livello della remunerazione in linea con l'applicazione della componente RCV deve essere presa in considerazione anche nella determinazione dell'ammontare derivante dal meccanismo di compensazione;

- gli squilibri risultanti dall'applicazione dei meccanismi di compensazione riconosciuti a ciascun esercente devono trovare copertura, sia positiva che negativa, attraverso l'utilizzo del Conto compensazione costi commercializzazione; e che in particolare occorre prevedere che gli esercenti di maggior tutela con una differenza tra ricavi e costi riconosciuti superiore in valore assoluto al 5% di detti ricavi versino od attingano al/dal citato Conto in ragione del segno della differenza;
- gli eventuali squilibri del Conto compensazione costi commercializzazione dovuti al meccanismo di compensazione di cui al precedente alinea devono essere coperti attraverso l'adeguamento del livello della componente $DISP_{BT}$.

Ritenuto che:

- ai fini della determinazione dei costi riconosciuti sia opportuno fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'esercizio 2008, nonché a ulteriori eventuali dati necessari ai fini della determinazione dei costi sostenuti che verranno appositamente richiesti;
- sia necessario, nel caso in cui gli esercenti la maggior tutela svolgano, con riferimento all'anno 2008 anche altre attività, che il livello dei costi dei servizi comuni attribuiti al servizio di vendita di maggior tutela sia determinato in modo convenzionale, sulla base di livelli di settore, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici dei medesimi operatori quanto a copertura di tali costi;
- sia opportuno, al fine di indurre adeguati incentivi per gli esercenti in tema di recupero dei crediti per morosità, definire un livello standard di riconoscimento della voce svalutazione crediti, che comunque tenga conto delle eventuali differenze in tema di morosità derivanti dalle caratteristiche topologiche o convenzionali dei clienti serviti o dagli ambiti territoriali in cui si esplica il servizio;
- sia opportuno, al fine di garantire incentivi per gli esercenti in tema di recupero di efficienza, definire un livello massimo di riconoscimento dell'ammontare risultante dal meccanismo di compensazione tale per cui l'applicazione del meccanismo di compensazione non porti a ricavi complessivamente ottenibili per la sola attività di commercializzazione della vendita non superiori a quelli precedentemente conseguibili complessivamente per le attività di commercializzazione del trasporto e della vendita dall'esercente, quando questo operava in forma integrata, tenendo opportunamente in considerazione dall'effetto della diminuzione dei clienti finali serviti nell'ambito della maggior tutela;
- sia necessario istruire la Cassa in ordine agli utilizzi del Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione e che sia opportuno prevedere che, ai fini di minimizzare i tempi tra la definizione degli ammontari derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione e l'erogazione di tali

ammontari agli esercenti la maggiore tutela che risulta ne abbiano diritto, sia condotta una prima valutazione della necessità di gettito del citato Conto di compensazione, anche a partire dai dati risultanti dalle relazioni semestrali;

- sia necessario modificare il testo del TIV al fine di definire i meccanismi di compensazione sopra delineati, nonché modificare il meccanismo di versamento al Conto compensazione costi commercializzazione al fine di garantire la copertura dell'eventuale necessità di gettito derivanti dai meccanismi di compensazione

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "esercente la maggior tutela" è inserita la seguente definizione:

      "**esercente la maggior tutela societariamente separato** è la società che, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela attraverso una apposita società separata rispetto all'impresa distributrice, in quanto l'ambito territoriale servito dall'impresa distributrice ricomprende più di 100'000 clienti finali;";

   b) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione "deliberazione n. 292/06" è inserita la seguente definizione:

      "**deliberazione n. 11/07**: è la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata;";

   c) all'articolo 9bis, comma 2, dopo le parole "versa, se positivo, alla Cassa" sono inserite le parole "o riceve, se negativo, dalla Cassa";

   d) l'articolo 24 del TIV è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Meccanismo di compensazione per l'anno 2008

24.1 Per l'anno 2008 è istituito un meccanismo di compensazione a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV di cui al comma 9bis.1 e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati.

24.2 Per ciascun esercente la maggior tutela, l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione è pari a:

$$\text{Mcomp} = (\Sigma_c RIC_{RCV}{}^{c} * Q^{MT,c} - \text{CAMM}_{\text{COMM}})$$

dove:

- *Mcomp* è l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione;
- $RIC_{RCV}^{c} * Q^{MT,c}$ è il ricavo ottenibile dall'applicazione della componente RCV di cui al comma 9bis.1 ai clienti effettivamente serviti in maggior tutela nell'anno 2008 e dall'applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1;
- $CAMM_{COMM}$ è il costo ammissibile relativo all'anno 2008, calcolato secondo la seguente formula:

$$CAMM_{COMM} = \min\{CRIC_{COMM}; CRIC^{*}\}$$

Con

$$\text{CRIC*}=\max\,[\Sigma_c RIC_{COMM}^{c} * Q^{PMT,c},\ \Sigma_c\, RIC_{RCV}^{c} * Q^{MT,c}]$$

dove:

- $CRIC_{COMM}$ è il livello dei costi effettivi ammissibili per il servizio di maggior tutela, determinato sulla base dei criteri di cui al comma 24.3;
- RIC_{COMM}^{c} è l'ammontare dei ricavi di commercializzazione che sarebbero stati conseguiti nell'ipotesi di integrazione tra distribuzione e commercializzazione, i cui valori unitari per ciascuna tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3 sono fissati nella *Tabella 7*;
- $Q^{PMT,c}$ è la grandezza rilevante, pari al numero dei punti di prelievo o all'energia elettrica prelevata, corrispondenti ai clienti finali che potenzialmente avrebbero diritto alla maggior tutela nell'ambito territoriale servito (siano essi sul mercato libero o effettivamente serviti nella maggior tutela).

24.3 La quantificazione del livello dei costi effettivi ammissibili tiene conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) il livello è determinato sulla base dei costi rilevati contabilmente a consuntivo relativo al bilancio che si apre dopo il 31 dicembre 2008, come desumibili dai conti annuali separati redatti in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 11/07, relativamente al comparto di cui al comma 6.6, lettera a);
b) sono escluse le partite economiche e patrimoniali comprese nelle classi del conto economico relative a perdite su crediti, svalutazione crediti, in quanto in luogo di queste voci è previsto il riconoscimento sulla base del livello standard di svalutazione crediti;
c) il livello dei costi per servizi comuni attribuibile al servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal comma 19.4 della deliberazione n. 11/07 è determinato sulla base di un livello standard di settore, definito tenendo conto delle percentuali di attribuzione medie di settore;
d) il livello del capitale circolante netto è determinato sulla base di un livello standard di settore, definito tenendo conto del rapporto crediti e debiti medi di

settore, calcolato escludendo dalle voce dei crediti eventuali partite relative a crediti per morosità o ritardi nei pagamenti dei clienti serviti.

24.4 Qualora dall'analisi dei dati risulti un livello delle voci relative alla svalutazione crediti diverso rispetto al livello della svalutazione crediti definito ai sensi del comma 24.3, lettera b), l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione di cui al comma 24.2 potrà essere adeguato, al fine di tenere conto della quota del livello eccedente dovuta a condizioni strutturali e indipendenti dalla gestione dell'esercente.

24.5 Entro 90 (novanta) giorni dalla definizione dell'ammontare relativo al meccanismo di compensazione Mcomp di cui al comma 24.2, ciascun esercente la maggior tutela di cui al comma 24.1 versa alla (se positivo) o riceve dalla (se negativo) Cassa la quota dell'ammontare relativo al meccanismo di compensazione Mcomp eccedente il 5% del totale dei ricavi ottenibili RIC_{RCV}."

e) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole "nell'ambito della salvaguardia." Sono aggiunte le seguenti parole: "Il Conto viene altresì alimentato e utilizzato dalla Cassa per le finalità di cui al comma 24.5.";
f) all'articolo 25, dopo il comma 25.2 è inserito il seguente comma:

"25.2bis La Direzione Mercati dell'Autorità procede a predisporre entro il 31 ottobre 2008 una specifica richiesta di dati ulteriori con riferimento alle voci patrimoniali ed economiche risultanti dalle relazioni semestrali, al fine di provvedere ad una stima dell'eventuale a necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24.";

2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda con propri atti, previa informativa all'Autorità a:
   a) definire le modalità operative e a determinare gli ammontari derivanti dal meccanismo di compensazione;
   b) provvedere a specifiche richieste dati al fine di valutare sulla base dei dati delle relazioni semestrali l'eventuale necessità di gettito;
   c) provvedere alla nuova quantificazione dei livelli della componente RCV di cui al comma 9bis.1 del TIV sulla base dell'analisi dei conti annuali dell'anno 2008;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 5 marzo 2008

Il presidente: Ortis

Tabella 7: Valori unitari rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare RIC_{COMM}^{c} di cui al comma 24.2

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	1591,420	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,083
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	2152,445	

DELIBERAZIONE 5 marzo 2008.

Modifiche ed integrazioni dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) in ordine al servizio di salvaguardia aggiudicato tramite procedure concorsuali. (Deliberazione ARG/elt 26/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 marzo 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 8 febbraio 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07).

- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 3/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/08);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2008, ARG/elt 13/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 13/08);
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, recante "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (atto n. 14/07).

Considerato che:

- la deliberazione n. 337/07 ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007 stabilendo, tra l'altro, le modalità per la definizione delle relative procedure concorsuali in sede di prima applicazione;
- con decreto ministeriale 8 febbraio 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito della segnalazione dell'Autorità in merito ad alcune difficoltà relative allo svolgimento del servizio di fornitura in salvaguardia a partire dall'1 aprile 2008, ha disposto il differimento all'1 maggio 2008 della decorrenza dell'inizio del medesimo servizio;
- con deliberazione ARG/elt 13/08 l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che siano definite con successivo provvedimento le informazioni necessarie al fine della fatturazione dei clienti finali serviti in salvaguardia;
- il TIV e la deliberazione n. 337/07 prevedono, in capo all'esercente la salvaguardia, obblighi informativi nei riguardi dei clienti finali cui il medesimo servizio è erogato;
- la corretta gestione della variazione degli utenti di dispacciamento e della fatturazione dei clienti in salvaguardia richiede l'identificazione di ciascun punto di prelievo, nonché il trasferimento delle necessarie informazioni all'esercente la salvaguardia;
- tra le informazioni di cui al precedente alinea sono compresi i dati anagrafici identificativi del cliente nonché le informazioni necessarie affinché sia disponibile al nuovo esercente la salvaguardia il profilo aggregato dei clienti serviti in ciascuna zona ai fini della programmazione;
- condizione indispensabile per l'erogazione del servizio è che il nuovo esercente la salvaguardia abbia sottoscritto, o abbia dato mandato a soggetti terzi per la sottoscrizione, del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
- a partire dall'1 maggio 2008 tutti i clienti in salvaguardia, attualmente serviti dall'esercente la salvaguardia che, nella fase transitoria precedente alle procedure concorsuali, è stato direttamente identificato dalla legge n. 125/07 (di seguito: esercente la salvaguardia nel transitorio), verranno serviti dai soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali e riceveranno, entro tre giorni lavorativi da tale data, comunicazione da parte del nuovo esercente identificato a seguito delle citate procedure.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- definire gli elementi anagrafici identificativi dei clienti serviti in salvaguardia che devono essere trasferiti dall'esercente la salvaguardia uscente al nuovo esercente la salvaguardia identificato a seguito delle procedure concorsuali, ai fini dell'espletamento, da parte del medesimo nuovo esercente, degli obblighi informativi previsti ai sensi della deliberazione n. 337/07, stabilendo che tali informazioni comprendano i dati necessari ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia e il profilo orario dei clienti serviti in salvaguardia con riferimento a ciascun punto di dispacciamento;
- stabilire gli elementi informativi relativi ai clienti finali precedentemente serviti nel mercato libero che devono essere trasferiti dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia al momento dell'attivazione del servizio di salvaguardia ai fini della fatturazione nonché dell'espletamento, da parte del medesimo esercente, degli obblighi informativi previsti ai sensi del TIV;
- stabilire che l'impresa distributrice trasmetta al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali che verranno serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa;
- prevedere che, al fine di garantire una corretta informazione nei confronti dei clienti finali forniti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia uscente comunichi ai sopramenzionati clienti i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia e la data di inizio della fornitura da parte del medesimo nuovo esercente;
- prevedere ulteriori obblighi informativi in capo agli esercenti la salvaguardia che consentano all'Autorità di monitorare gli effetti dell'erogazione del servizio di salvaguardia sulla concorrenza del mercato della vendita al dettaglio;
- stabilire che, in prima applicazione, il trasferimento delle informazioni avvenga da parte dell'esercente la salvaguardia nel transitorio al nuovo esercente la salvaguardia risultante assegnatario del servizio in esito alla procedure concorsuali espletate nel corso del mese di febbraio 2008, entro i primi giorni di marzo e che tali informazioni siano successivamente integrate nel mese di aprile, al fine di tener conto di eventuali variazioni dei clienti finali serviti intervenute durante il mese di marzo;
- modificare ed integrare il TIV per dare attuazione a quanto previsto ai precedenti alinea nonché al fine di tenere conto della conclusione del regime transitorio di salvaguardia a seguito dell'individuazione, tramite le sopramenzionate procedure concorsuali, dei nuovi esercenti la salvaguardia che provvederanno all'erogazione del servizio a partire dall'1 maggio 2008

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A del TIV prevedendo che:

   a) all'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni.

- dopo la definizione di "esercente la salvaguardia" sono aggiunte le seguenti definizioni:
  - "**esercente la salvaguardia transitorio**: è l'impresa di distribuzione o la società di vendita collegata a tale impresa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga fino al 30 aprile 2008 il servizio di salvaguardia;
  - **esercente la salvaguardia uscente**: è, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia che eroga il medesimo servizio sino al 31 dicembre di tale anno;";
- dopo la definizione "fascia oraria 23" è aggiunta la seguente definizione:
  - "**nuovo esercente la salvaguardia**: è l'esercente la salvaguardia che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente la salvaguardia uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;";
- dopo la definizione "prezzo di riferimento" è aggiunta la seguente definizione:
  - "**procedure concorsuali:** sono le procedure per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia definite ai sensi della deliberazione n. 337/07;";
- dopo la definizione "decreto-legge 18 giugno 2007" è aggiunta la seguente definizione:
  - "**decreto ministeriale 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;";
- dopo la definizione "deliberazione n. 144/07" è aggiunta la seguente definizione:
  - "**deliberazione n. 337/07** è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007 n. 337/07 come successivamente modificata e integrata.";

b) all'articolo 1 nella definizione "**servizio di salvaguardia o salvaguardia**" le parole "secondo periodo" sono eliminate;

c) il comma 4.2 è sostituito dal seguente comma:

"4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento. L'esercente la salvaguardia può dare mandato a uno o più soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.";

d) il comma 4.3 è sostituito dal seguente comma:

"4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e un contratto di dispacciamento in vigore

con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:

a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2;

b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2;

e a darne tempestiva comunicazione, attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.";

e) dopo il comma 4.3, sono inseriti i seguenti commi:

"4.3bis L'impresa distributrice è tenuta ad indicare nella comunicazione di cui al precedente comma 4.3, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, i seguenti elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il quale verrà attivato il servizio di salvaguardia:

a) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
c) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
d) indirizzo/sede legale del cliente finale;
e) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
f) le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale;
g) la potenza disponibile e impegnata per ciascun punto di prelievo;
h) il trattamento dell'energia elettrica prelevata applicato, ai sensi del TILP, a ciascun punto di prelievo del cliente finale;
i) l'aliquota IVA nonché le aliquote dell'accisa e delle addizionali applicate nell'ultima fattura.

4.3ter Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il proprio *template* di invio dei dati e il formato elettronico di cui al precedente comma 4.3bis. Ciascuna impresa distributrice che intende variare il proprio *template* e/o il formato elettronico deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template* e/o il nuovo formato elettronico che va ad adottare.";

f) il comma 4.7 è sostituito dal seguente comma:

"4.7 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando almeno:

a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;

b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;

c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia;

d) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.";

g) il comma 14.1 è sostituito dal seguente comma:

"14.1Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.";

h) l'articolo 15 è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 15

Condizioni del servizio di salvaguardia

15.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 337/07.

15.2 Il nuovo esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione ai sensi del comma 6.6 della deliberazione n. 337/07, copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.";

i) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 15*bis*

Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia

15bis.1 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia l'impresa distributrice, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine di:

a) ciascun mese, con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
b) ciascun bimestre convenzionale, con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 37,5 kW;

è tenuta a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi al mese/bimestre precedente. Le quantità comunicate dall'impresa distributrice devono essere coerenti con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi della Sezione 2, Titolo III, del TILP.

15bis.2 Per ciascun punto di prelievo trattato per fascia riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia, l'impresa distributrice è tenuta a raccogliere, validare e a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine per la registrazione di cui al comma 19.7, i dati rilevanti di cui alla tabella 2.

15bis.3 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi mensili, i consumi raccolti e validati ai sensi del precedente comma 15bis.2 con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 37,5 kW vengono attribuiti mensilmente adottando criteri analoghi a quanto previsto al comma 15bis.1.

15bis.4 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare le comunicazioni dei dati di misura:

a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
b) utilizzando formati elettronici, riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, indicati dall'esercente la salvaguardia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali.

15bis.5 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il proprio *template* di invio dei dati di misura. Qualora l'impresa distributrice intenda variare il proprio *template*, deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template*.

Articolo 15ter

Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

15ter.1 L'esercente la salvaguardia uscente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, comunica al nuovo esercente la salvaguardia:

a) i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativi ai clienti finali titolari di punti di prelievo serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;

b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.

15ter.2 Nel caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata di cui al comma 15ter.1, lettera b) con riferimento ai punti di prelievo serviti in salvaguardia, è pari alla miglior stima della somma de:

a) i CRPP di cui all'articolo 9 del TILP moltiplicati per il profilo residuo d'area (PRA) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari;
b) il prelievo orario effettivo con riferimento ai punti di prelievo trattati orari.

15ter.3 La comunicazione di cui al comma 15ter.1 deve avvenire:

a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la salvaguardia uscente, idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;

b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

15ter.4 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 6.6 della deliberazione n. 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;

b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;

c) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

15ter.5 L'impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per

i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;

b) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.3 qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia;";

j) l'articolo 16 è sostituito con il seguente articolo:

"**Articolo 16**

Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio

16.1 Ciascun esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Acquirente unico le variazioni relative ai propri dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.

16.2 L'esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare mensilmente all'Acquirente unico le informazioni di cui al comma 4.1 della deliberazione n. 337/07. Nella medesima comunicazione l'esercente è tenuto altresì ad indicare:

a) le condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 e per ciascuna regione;
b) il numero di clienti finali che, a seguito della sottoscrizione di un contratto di vendita nel mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia o con una società di vendita ad esso collegata o appartenente al medesimo gruppo societario, cessano di essere serviti in salvaguardia, distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione."

k) l'articolo 23 è sostituito con il seguente articolo:

"**Articolo 23**

Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia per l'anno 2008

23.1 Per ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 337/07, l'esercente la salvaguardia transitorio è tenuto a comunicare al nuovo esercente la salvaguardia, per ciascun punto di prelievo servito in salvaguardia:
a) entro il 14 marzo 2008, le informazioni di cui al comma 4.3bis;
b) entro il 7 aprile 2008, l'aggiornamento delle informazioni di cui alla precedente lettera a).

23.2 L'esercente la salvaguardia transitorio, entro il 7 aprile 2008, comunica al nuovo esercente la salvaguardia l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili. Nel

caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata è determinata secondo il criterio di cui al comma 15ter.2 e le modalità di comunicazione di cui al comma 15ter.3.

23.3 Entro il 14 marzo 2008, l'esercente la salvaguardia transitorio è tenuto a comunicare all'impresa distributrice, per ciascun punto di prelievo servito in salvaguardia, le informazioni di cui comma 4.3bis, lettere a) e b) secondo le modalità previste dal medesimo comma.

23.4 L'esercente la salvaguardia transitorio comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e l'1 maggio 2008 o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;

b) che il nuovo esercente la salvaguardia eroga il servizio a partire dall'1 maggio 2008;

c) che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione n. 337/07, il nuovo esercente la salvaguardia provvederà ad inviare comunicazione scritta al cliente finale in salvaguardia entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia da parte del medesimo nuovo esercente;

d) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a), il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti il servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07.

23.5 Entro il 14 marzo 2008, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare al nuovo esercente la salvaguardia:

a) il *template* relativo ai dati che deve comunicare ai sensi del comma 4.3ter;
b) il *template* relativo ai dati di misura che deve comunicare ai sensi del comma 15bis.5;
c) il formato elettronico relativo alle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 15ter.5.

23.6 Il nuovo esercente la salvaguardia è tenuto a:

a) pubblicare sul proprio sito *internet* copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia, entro il 15 aprile 2008;
b) comunicare al cliente finale, nella comunicazione di cui al comma 4.3 della deliberazione n. 337/07, altresì che:

i. il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, indicando la data a partire dalla quale ha inizio l'erogazione del servizio;
ii. l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni."

2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua prima pubblicazione. Le previsioni di cui al punto 1, lettere e), f), g), h), i) e j) hanno efficacia a partire dall'1 maggio 2008.

3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 5 marzo 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2008.

Adeguamento della deliberazione 23 febbraio 2007, n. 36/07 al disposto dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ed avvalimento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (Nuove disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'erogazione di somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di interventi di risparmio energetico su utenze pubbliche di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006). (Deliberazione EEN 02/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 febbraio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 10 novembre 1995, n. 235/05 (di seguito: deliberazione n. 235/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2007, n. 36/07 (di seguito: deliberazione n. 36/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07).

Considerato che:

- in attuazione del disposto dell'articolo 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, con deliberazione n. 36/07 l'Autorità ha:
  a. dato disposizioni a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE) per l'erogazione delle somme connesse all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
  b. definito le modalità di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi di tale provvedimento;
  c. richiesto alle Regioni e alle Province autonome l'invio ai competenti Ministeri, all'Autorità ed a CCSE, di informazioni coerenti con quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e funzionali all'erogazione delle somme di cui alla precedente lettera a.;
- l'articolo 9, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha modificato il disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 stabilendo, in particolare, al comma 1, che l'Autorità provveda all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 dello stesso decreto prevedendo che CCSE proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse a ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate esclusivamente le condizioni richieste dal decreto stesso;
- l'attuazione di quanto previsto al precedente alinea richiede di integrare le disposizioni a CCSE previste dalla deliberazione n. 36/07 per l'effettuazione delle verifiche di conformità della documentazione presentata e dell'attività svolta dalle Regioni e dalle Province autonome al disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- sia necessario adeguare il disposto della deliberazione n. 36/07 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 come modificato dall'articolo 9, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- sia altresì necessario, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche, integrare le disposizioni a CCSE previste dalla deliberazione n. 36/07, nonché disporre l'avvalimento di CCSE, per l'effettuazione delle verifiche di conformità della documentazione presentata e dell'attività svolta dalle Regioni e dalle Province autonome al disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, propedeutiche all'erogazione delle somme previste ai sensi del medesimo decreto, prevedendo in particolare le fasi in cui si deve articolare la valutazione di CCSE ed i relativi tempi

DELIBERA

1. di avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per l'effettuazione delle verifiche di conformità della documentazione presentata e dell'attività svolta

dalle Regioni e dalle Province autonome al disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;

2. di adeguare il disposto della deliberazione n. 36/07 a quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006, come modificato dall'articolo 9, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, modificandolo come segue:

   a. all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

      " f. decreto ministeriale 22 dicembre 2006, è il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 recante "Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004";

      g. decreto ministeriale 21 dicembre 2007, è il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.";

   b. l'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 2"

Erogazione delle somme di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 20 luglio 2004

2.1 La comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, come modificato dall'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, (di seguito: lista degli interventi) deve contenere almeno le seguenti informazioni:

   a. la tipologia di utenze energetiche, tra quelle elencate all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, sulle quali verranno effettuate le diagnosi e la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto;
   b. la localizzazione delle singole utenze energetiche di cui alla precedente lettera a.;
   c. una descrizione esaustiva dei criteri di scelta delle utenze energetiche di cui alle precedenti lettere a. e b., con riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
   d. l'eventuale importo di co-finanziamento per ciascun intervento.

2.2 Entro 45 giorni dal ricevimento della lista degli interventi, CCSE comunica all'Autorità l'esito della valutazione di conformità di tale documentazione a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e a quanto dettagliato nel precedente comma 2.1.

2.3 La valutazione di conformità di cui al precedente comma 2.2 dovrà includere le seguenti verifiche:

   a. conformità delle tipologie di utenze indicate nella lista degli interventi alle tipologie ammesse al programma ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;

b. conformità dei criteri utilizzati per la scelta delle utenze energetiche, a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, ed esaustività della descrizione fornita di tali criteri.

2.4 Decorsi 20 giorni dalla data della comunicazione, in caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma 2.2, CCSE provvede all'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 50% del totale delle risorse complessivamente disponibili per la Regione o la Provincia autonoma interessata, ai sensi della tabella 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006.

2.5 In caso di incompletezza o difformità della documentazione trasmessa, CCSE provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione o l'adeguamento di quanto inviato.

2.6 La richiesta di integrazione sospende, fino ad un massimo di 180 giorni, i termini di cui al precedente comma 2.2, sino al ricevimento da parte di CCSE di quanto sollecitato.

2.7 Nei casi in cui le Regioni e le Province autonome abbiano già provveduto ad inviare la lista degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dalla deliberazione n. 36/07 nel testo precedente le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, CCSE effettua la valutazione di conformità di tale documentazione in quanto compatibile con le modifiche successivamente introdotte dal medesimo decreto e dalla presente deliberazione.

2.8 Ai fini dell'erogazione delle somme a conguaglio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, la documentazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del medesimo decreto contiene anche le seguenti informazioni:

a. il contenuto dettagliato delle diagnosi energetiche eseguite, con riferimento a quanto previsto all'Allegato 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 (analisi effettuate per ciascuna fase della diagnosi e risultati attesi in termini di costi e benefici previsti per i singoli interventi);
b. lo schema di contratto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, predisposto per la successiva realizzazione degli interventi.

2.9 Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e dettagliata nel precedente comma, CCSE comunica all'Autorità l'esito della valutazione di conformità di tale documentazione.

2.10 La valutazione di conformità di cui al precedente comma 2.7 dovrà includere le seguenti verifiche:

a. la conformità delle diagnosi energetiche eseguite alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2006;
b. la valutazione dei risultati attesi indicati nelle diagnosi, in termini di costi e benefici previsti per i singoli interventi;
c. la valutazione dello schema di contratto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 22 dicembre 2006, predisposto per la successiva realizzazione degli interventi;
d. la congruità delle spese sostenute per ciascun intervento, anche in rapporto ai costi tipici indicativi indicati nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 22 dicembre 2006.

2.11 Decorsi 20 giorni dalla data della comunicazione, in caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma, CCSE effettua l'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto alla singola Regione o Provincia autonoma.

2.12 In caso di incompletezza o difformità della documentazione trasmessa, CCSE provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione o l'adeguamento di quanto inviato.

2.13 La richiesta di integrazione sospende fino ad un massimo di 180 giorni i termini di cui al precedente comma 2.9, sino al ricevimento da parte di CCSE di quanto sollecitato.

2.14 Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate da CCSE a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c) della deliberazione n. 348/07 (di seguito: Conto).";

c. all'articolo 3, comma 1:

(i) dopo le parole "delle attività ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13" le parole "del decreto ministeriale" sono sostituite dalle parole "dei decreti ministeriali";

(ii) dopo le parole "a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1" sono inserite le parole "degli stessi decreti";

(iii) le parole "pari all'1%" sono sostituite dalle parole "pari al 2,5 %";

(iv) dopo le parole "dei decreti ministeriali 20 luglio 2004." è aggiunto il seguente periodo "Per lo svolgimento delle attività previste nella presente deliberazione, CCSE si avvale di esperti con comprovata esperienza nei settori energetico ed economico, eventualmente già presenti negli elenchi già costituiti presso lo stesso ente";

d. all'articolo 4, comma 1, le parole "31 gennaio ed entro il 31 luglio" sono sostituite dalle parole "31 dicembre" e le parole "al semestre" sono sostituite dalle parole "all'anno";

e. all'articolo 5, comma 1, le parole "commi 1 e 3" sono sostituite dalle parole "commi 2.1 e 2.8"; prima delle parole "all'Autorità" sono inserite le parole "a CCSE e";

3. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
4. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 36/07 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 26 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2008.

Approvazione di proposte tariffarie, rettifiche e determinazione di tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, nonché richieste di informazioni ad alcune imprese di distribuzione. (Deliberazione ARG/gas 19/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 febbraio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità e il gas 20 gennaio 2006, n. 08/06 (di seguito: deliberazione n. 08/06);
- la deliberazione dell'Autorità e il gas 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);
- la deliberazione dell'Autorità e il gas 4 giugno 2007, n. 125/07 (di seguito: deliberazione n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità e il gas 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07);
- la deliberazione dell'Autorità e il gas 15 ottobre 2007, n. 260/07 (di seguito: deliberazione n. 260/07).

Considerato che:

- con deliberazione n. 258/06 sono state approvate le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 presentate dalle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA;
- con note in data 27 aprile 2007 (protocollo Autorità 11236) e 31 maggio 2007 (protocollo Autorità 13504) la società GAS NATURAL ITALIA SPA, in qualità

di società capogruppo ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che per le società di cui al precedente punto, nonché per le società AGRAGAS SPA, GAS SPA, NORMANNAGAS SPA, SMEDIGAS SPA e SCM SRL, i dati economici trasmessi all'Autorità per il calcolo delle tariffe 2005-2006 erano errati a causa di un malfunzionamento nella formula utilizzata per la ripartizione dei nuovi investimenti tra le diverse categorie di cespiti; e che, verificata la correttezza di tale indicazione:
  - con deliberazione n. 125/07, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie presentate dalle società AGRAGAS SPA, GAS SPA, NORMANNAGAS SPA, SMEDIGAS SPA e SCM SRL, nei termini sopra rettificati;
  - con nota in data 29 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 002309), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA i nuovi valori tariffari rettificati per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, valori che sono stati confermati dalle medesime con nota in pari data;
- con nota del 30 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 002414) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA e DGN SRL di aver pubblicato in pari data, sul sito internet dell'Autorità, le rispettive proposte tariffarie, per l'anno termico 2007-2008, formulate sulla base dei dati da queste trasmessi, con l'unica esclusione delle proposte della società DGN SRL relative all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE;
- in seguito a tale comunicazione:
  - le società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA hanno confermato le proposte nei termini pubblicati;
  - la società DGN SRL, ha confermato le proposte tariffarie per l'ambito di PINEROLO ** GAS NATURALE mentre, con riferimento all'ambito di SETTIMO TORINESE ** GAS NATURALE, ha comunicato, con nota in data 8 febbraio 2008, di dover apportare delle modifiche ai dati tariffari tali da rendere le proposte pubblicate non compatibili con la realtà aziendale; gli uffici dell'Autorità hanno recepito tali modifiche;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2007-2008, è riferito, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/04, all'anno termico ottobre 2005 - settembre 2006, ed è pari all'1,8%; e tale criterio si pone in linea di continuità con le precedenti approvazioni tariffarie per l'attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04 prevede nel caso avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attività di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto;

- con nota del 27 giugno 2007 (protocollo Autorità 015737) la società METANODOTTO ALPINO SRL ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 166/05 relativa all'anno termico 2007-2008, che evidenziava riclassificazioni di alcune infrastrutture di distribuzione precedentemente gestite dalla società METANALPI VALSUSA SRL; e che detta riclassificazione ha trovato conferma nei dati trasmessi da quest'ultima società ai fini del calcolo delle proprie proposte tariffarie, ai sensi della deliberazione n. 170/04;
- poiché il vincolo sui ricavi previsto nella proposta tariffaria presentata dalla società METANODOTTO ALPINO SRL evidenziava valori tali per cui l'applicazione letterale del sopra citato articolo 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/04 avrebbe determinato, con riferimento alla tariffa di distribuzione delle località di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori negativi delle componenti del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione riconducibili al capitale investito e alla quota di ammortamento, gli Uffici dell'Autorità, con nota in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3070/tdm), hanno invitato le due società a concordare una ripartizione dei dati di costo, precisando che, in difetto, avrebbero proposto all'Autorità di ripartire i ricavi sulla base dei dati disponibili;
- con deliberazione n. 205/07, l'Autorità, preso atto della mancata conclusione del predetto accordo, ha in via provvisoria riproporzionato i vincoli riconosciuti per l'attività di distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili, determinando i ricavi di riferimento per il servizio di trasporto per l'anno termico 2007-2008, e invitando altresì le società a provvedere alla conclusione del citato accordo;
- tuttavia, anche in seguito ad ulteriore sollecito degli Uffici dell'Autorità, avvenuto con nota del 3 agosto 2007 (protocollo Autorità EF/M07/3560/lj), né la società METANODOTTI ALPINO SRL, né la società METANALPI VALSUSA SRL hanno comunicato tale accordo, né ulteriori elementi comunque rilevanti ai fini della ripartizione dei vincoli dei ricavi di distribuzione e trasporto;
- in particolare, la società METANALPI VALSUSA SRL, con nota del 22 agosto 2007 (protocollo Autorità 22441) ha presentato nuovi valori per le località Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, che disconoscono le riclassificazioni indicate nei dati trasmessi dalla medesima società, nonché nei dati comunicati dalla società METANODOTTO ALPINO SRL; e che tuttavia la società METANALPI VALSUSA SRL non ha fornito alcun idoneo elemento a giustificare tali nuovi valori;
- conseguentemente, con deliberazione n. 260/07, l'Autorità ha confermato la ripartizione dei ricavi riconosciuti per l'attività di trasporto e distribuzione, di cui alla deliberazione n. 205/07, e determinato in via definitiva le tariffe di trasporto della società METANODOTTO ALPINO SRL per l'anno termico 2007-2008; e che sulla base di tale ripartizione dei ricavi riconosciuti devono essere determinate anche le tariffe di distribuzione della società METANALPI VALSUSA SRL per il medesimo anno termico.

Considerato inoltre che:

- con nota del 14 novembre 2007 (protocollo Autorità 030586) la società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:
  - ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che, con riferimento alla località San Demetrio ne' Vestini (AQ), il valore della lunghezza di rete, utilizzato per il calcolo delle proposte tariffarie per l'anno termico 2003/2004, e comunicato all'Autorità dal COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ), precedente esercente il servizio di distribuzione di gas naturale nel comune medesimo, era errato;
  - ha richiesto la rettifica del valore del vincolo sui ricavi di distribuzione e delle conseguenti tariffe di distribuzione a partire dall'anno termico 2004/2005;
- i dati presentati dalle società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO non sono adeguatamente supportati da evidenze tecniche che diano riscontro dei nuovi valori di lunghezza di rete comunicati, e richiedono pertanto ulteriori approfondimenti;
- con nota in data 18 luglio 2007 (protocollo Autorità 019220) la società GENIA SPA:
  - ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che i dati patrimoniali trasmessi e utilizzati per il calcolo delle proposte tariffarie 2006-2007, approvate con deliberazione n. 258/06, erano errati;
  - ha dichiarato di voler rinunciare alla maggiore determinazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007 derivante dall'applicazione del nuovo valore di vincolo sui ricavi di distribuzione risultante, richiedendo che quest'ultimo valore sia però considerato ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008;
- con nota in data 1 agosto 2007 (protocollo Autorità 21299) la società DGN SRL, con specifico riferimento all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE:
  - ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che i dati patrimoniali trasmessi dalla società AMA ROZZANO SPA, precedente esercente il servizio di distribuzione di gas naturale nel comune di Rozzano (MI), utilizzati per il calcolo delle proposte tariffarie riferite agli anni termici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 e approvate con deliberazioni n. 08/06, per l'anno termico 2004/2005 e n. 258/06 per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, erano errati;
  - ha dichiarato di voler rinunciare alla maggiore determinazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 derivante dall'applicazione del nuovo valore di vincolo sui ricavi di distribuzione risultante, richiedendo che quest'ultimo valore sia però considerato ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008;
- con nota in data 4 luglio 2007 (protocollo Autorità 017108) la società COGESER DISTRIBUZIONE SRL:
  - ha comunicato, allegando i nuovi valori rettificati, che i dati patrimoniali trasmessi e utilizzati per il calcolo delle proposte tariffarie riferite agli anni termici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 e approvate con deliberazioni

n. 08/06, per l'anno termico 2004/2005 e n. 258/06 per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, erano errati;
- ha richiesto che sulla base dei predetti valori siano rettificate le tariffe approvate per i predetti anni temici, e siano approvate le tariffe per l'anno termico 2007-2008;

- l'articolo 5, comma 5.3.1, della deliberazione n. 170/04 prevede che le proposte tariffarie devono essere corredate, tra l'altro, dal prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per località, con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile, ovvero il preconsuntivo da sottoporre alla suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente;
- gli elementi forniti dalle società GENIA SPA, DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE), e COGESER DISTRIBUZIONE SRL nelle note sopra richiamate, oltre a non essere corredate dalle prescritte dichiarazioni di riconciliazione relative agli incrementi patrimoniali, non risultano adeguatamente supportate da evidenze analitiche che diano riscontro dei valori patrimoniali comunicati; e che la lacunosità delle informazioni trasmesse richiede ulteriori approfondimenti.

Ritenuto che sia necessario:
- approvare, in coerenza con l'ultima approvazione tariffaria avvenuta con deliberazione n. 125/07 ed in coerenza con i nuovi valori tariffari presentati, le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA, secondo quanto indicato nella *Tabella 1*;
- approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie delle società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA e DGN SRL, ad esclusione delle proposte relative all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE;
- determinare le tariffe per l'anno termico 2007-2008 della società METANALPI VALSUSA SRL in coerenza con i criteri di ripartizione posti a base della deliberazione n. 260/07, secondo quanto indicato nella *Tabella 2*, fatta salva ogni successiva verifica su eventuali profili di responsabilità della società in ordine alle informazioni rese con la sopra citata nota in data 22 agosto 2007.

Ritenuto inoltre necessario:
- che le istanze di rettifica dei vincoli sui ricavi di distribuzione presentate dalle società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, GENIA SPA, DGN SRL e COGESER DISTRIBUZIONE SRL, contraddicendo precedenti dichiarazioni certificate da altri soggetti o dal medesimo soggetto, siano accompagnate, a seconda dei casi, da perizie sulle reti di distribuzione o da apposita certificazione;
- richiedere alla società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con riferimento al COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ), i seguenti elementi informativi, accompagnati da certificazione asseverata da perizia indipendente, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo

2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con la propria istanza di rettifica sopra richiamata:
   - "stato di consistenza", riferito all'anno termico 2003-2004, comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale;
   - evidenza delle caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovranno essere indicate la lunghezza e l'anno di posa;
- richiedere alle società GENIA SPA, DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE) e COGESER DISTRIBUZIONE SRL i seguenti elementi informativi, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con le rispettive istanze sopra richiamate:
   - informazioni puntuali relative agli investimenti, ai contributi e alle dismissioni dichiarate, l'indicazione delle poste nelle quali sono stati iscritti nel bilancio di esercizio, nonché, relativamente agli investimenti, i documenti contabili che individuino il loro valore e l'avvenuto pagamento e gli eventuali criteri di allocazione in caso di costi condivisi;
   - la dichiarazione di riconciliazione, di cui all'articolo 5, comma 5.3.1, della deliberazione n. 170/04, certificata dal medesimo soggetto preposto alla certificazione del bilancio o dei conti annuali separati di cui alla deliberazione n. 311/01; per i soggetti che non certificano il bilancio o che non sono tenuti alla redazione dei predetti conti annuali separati, la suddetta certificazione dovrà essere rilasciata dal soggetto preposto al controllo contabile della società;
- nelle more delle predette verifiche, determinare in via provvisoria le tariffe per l'anno termico 2007-2008 delle società GENIA SPA, DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE) e COGESER DISTRIBUZIONE SRL, secondo quanto indicato nella *Tabella 2*

DELIBERA

1. di approvare le rettifiche delle tariffe per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, già approvate con deliberazione n. 258/06, delle società NETTIS GESTIONI SRL e GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA, secondo quanto indicato nella *Tabella 1*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie delle società NETTIS GESTIONI SRL, GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA e DGN SRL, ad esclusione dell'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE;
3. di determinare le tariffe per l'anno termico 2007-2008 della società METANALPI VALSUSA SRL secondo quanto indicato nella *Tabella 2*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di determinare, in via provvisoria, le tariffe per l'anno termico 2007-2008 delle società GENIA SPA, DGN SRL, limitatamente all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE, e COGESER DISTRIBUZIONE SRL, secondo quanto indicato nella *Tabella 2*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di richiedere alla società CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con riferimento al COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ), i seguenti elementi informativi, accompagnati da certificazione asseverata da perizia indipendente, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con la propria istanza di rettifica sopra richiamata:
   - "stato di consistenza", riferito all'anno termico 2003-2004, comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale;
   - evidenza delle caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovranno essere indicate la lunghezza e l'anno di posa;
6. di richiedere alle società GENIA SPA, DGN SRL (limitatamente all'ambito tariffario 2162 – ROZZANO**GAS NATURALE) e COGESER DISTRIBUZIONE SRL i seguenti elementi informativi, necessari al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con le rispettive istanze sopra richiamate:
   a. informazioni puntuali relative agli investimenti, ai contributi e alle dismissioni dichiarate rispettivamente con note del 18 luglio 2007 (protocollo Autorità 019220), 1 agosto 2007 (protocollo Autorità 21299) e 4 luglio 2007 (protocollo Autorità 017108), l'indicazione delle poste nelle quali sono stati iscritti nel bilancio di esercizio, nonché, relativamente agli investimenti, i documenti contabili che individuino il loro valore e l'avvenuto pagamento e gli eventuali criteri di allocazione in caso di costi condivisi;
   b. la dichiarazione di riconciliazione, certificata dal medesimo soggetto preposto alla certificazione del bilancio o dei conti annuali separati di cui alla deliberazione n. 311/01; per i soggetti che non certificano il bilancio o che non sono tenuti alla redazione dei predetti conti annuali separati, la suddetta certificazione dovrà essere rilasciata dal soggetto preposto al controllo contabile della società;
7. di prevedere che gli elementi informativi richiesti ai sensi dei precedenti punti 5 e 6 siano trasmessi entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento e, in caso di mancata trasmissione dei suddetti elementi entro la scadenza prevista, di ritenere definitive le tariffe così come determinate al precedente punto 4.;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito riportati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:
   - BELLINZAGO LOMBARDO (MI)
   - INZAGO (MI)
   - MELZO (MI)

- PIOLTELLO (MI)
- ROZZANO (MI)
- SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ)
- SAN GIULIANO MILANESE (MI)
- TRUCCAZZANO (MI)
- VIGNATE (MI)

9. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
10. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società GENIA SPA, DGN SRL, COGESER DISTRIBUZIONE SRL e CONS.COOP.-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 22 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

Tabella 1

Anno Termico: 2005-2006

Esercente: 266 - NETTIS IMPIANTI SPA (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)

Ambito: 1496 - ALBEROBELLO ** GAS NATURALE

Impianto 1496 - ALBEROBELLO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3772 - ALBEROBELLO (BA)	regime	0,99	0,934060

Ambito: 1498 - ACQUAVIVA DELLE FONTI ** GAS NATURALE

Impianto 1498 - ACQUAVIVA DELLE FONTI ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3771 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)	regime	1,00	0,897118

Impianto 2666 - BITETTO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3774 - BITETTO (BA)	regime	1,02	0,897118

Impianto 2667 - CASAMASSIMA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3775 - CASAMASSIMA (BA)	regime	1,01	0,897118

Impianto 2668 - SAMMICHELE DI BARI ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3778 - SAMMICHELE DI BARI (BA)	regime	1,00	0,897118

Ambito: 1499 - CARAPELLE ** GAS NATURALE

Impianto 1499 - CARAPELLE ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3769 - CARAPELLE (FG)	regime	1,02	0,898539

Ambito: 1500 - CASTELLANETA ** GAS NATURALE

Impianto 1500 - CASTELLANETA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3768 - CASTELLANETA (TA)	regime	1,01	0,955557

Ambito: 1501 - TORRE SANTA SUSANNA ** GAS NATURALE

Impianto 1501 - TORRE SANTA SUSANNA ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3788 - TORRE SANTA SUSANNA (BR)	regime	1,02	1,338564

Impianto 2662 - CELLINO SAN MARCO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3784 - CELLINO SAN MARCO (BR)	regime	1,02	1,338564

Impianto 2663 - SAN DONACI ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3785 - SAN DONACI (BR)	regime	1,02	1,338564

Impianto 2664 - SAN PANCRAZIO SALENTINO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3786 - SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)	regime	1,02	1,338564

Impianto 2665 - TORCHIAROLO ** GAS NATURALE

località		*coeff "M"*	*Epsilon*
3787 - TORCHIAROLO (BR)	regime	1,02	1,338564

Tabella 1

Ambito: 1502 - LATERZA ** GAS NATURALE

Impianto 1502 - LATERZA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3781 - LATERZA (TA)	regime	1,00	1,017436

Ambito: 1503 - LOCOROTONDO ** GAS NATURALE

Impianto 1503 - LOCOROTONDO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3777 - LOCOROTONDO (BA)	regime	0,99	1,314466

Ambito: 1504 - MARTINA FRANCA ** GAS NATURALE

Impianto 1504 - MARTINA FRANCA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3782 - MARTINA FRANCA (TA)	regime	0,99	0,869355

Ambito: 1505 - MONTEMESOLA ** GAS NATURALE

Impianto 1505 - MONTEMESOLA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3783 - MONTEMESOLA (TA)	regime	1,01	1,081217

Ambito: 1506 - SANTERAMO IN COLLE ** GAS NATURALE

Impianto 1506 - SANTERAMO IN COLLE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3779 - SANTERAMO IN COLLE (BA)	regime	0,98	0,897312

Impianto 2661 - CASSANO DELLE MURGE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3776 - CASSANO DELLE MURGE (BA)	regime	1,00	0,897312

Esercente: 1042 - NETTIS GESTIONI SRL (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)

Ambito: 1497 - ALTAMURA ** GAS NATURALE

Impianto 1497 - ALTAMURA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3773 - ALTAMURA (BA)	regime	0,98	0,750038

Ambito: 1507 - TROIA ** GAS NATURALE

Impianto 1507 - TROIA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3770 - TROIA (FG)	regime	1,00	0,905857

Tabella 1

Anno Termico: 2006-2007

Esercente: 266 - GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)

Ambito: 1496 - ALBEROBELLO ** GAS NATURALE

Impianto 1496 - ALBEROBELLO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3772 - ALBEROBELLO (BA)	regime	0,99	0,937863

Ambito: 1498 - ACQUAVIVA DELLE FONTI ** GAS NATURALE

Impianto 1498 - ACQUAVIVA DELLE FONTI ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3771 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)	regime	1,00	0,927964

Impianto 2666 - BITETTO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3774 - BITETTO (BA)	regime	1,02	0,927964

Impianto 2667 - CASAMASSIMA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3775 - CASAMASSIMA (BA)	regime	1,01	0,927964

Impianto 2668 - SAMMICHELE DI BARI ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3778 - SAMMICHELE DI BARI (BA)	regime	1,00	0,927964

Ambito: 1499 - CARAPELLE ** GAS NATURALE

Impianto 1499 - CARAPELLE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3769 - CARAPELLE (FG)	regime	1,02	0,860524

Ambito: 1500 - CASTELLANETA ** GAS NATURALE

Impianto 1500 - CASTELLANETA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3768 - CASTELLANETA (TA)	regime	1,01	0,923252

Ambito: 1501 - TORRE SANTA SUSANNA ** GAS NATURALE

Impianto 1501 - TORRE SANTA SUSANNA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3788 - TORRE SANTA SUSANNA (BR)	regime	1,02	1,357395

Impianto 2662 - CELLINO SAN MARCO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3784 - CELLINO SAN MARCO (BR)	regime	1,02	1,357395

Impianto 2663 - SAN DONACI ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3785 - SAN DONACI (BR)	regime	1,02	1,357395

Impianto 2664 - SAN PANCRAZIO SALENTINO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3786 - SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)	regime	1,02	1,357395

Impianto 2665 - TORCHIAROLO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3787 - TORCHIAROLO (BR)	regime	1,02	1,357395

Tabella 1

Ambito: 1502 - LATERZA ** GAS NATURALE

Impianto 1502 - LATERZA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3781 - LATERZA (TA)	regime	1,00	1,079731

Ambito: 1503 - LOCOROTONDO ** GAS NATURALE

Impianto 1503 - LOCOROTONDO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3777 - LOCOROTONDO (BA)	regime	0,99	1,304222

Ambito: 1504 - MARTINA FRANCA ** GAS NATURALE

Impianto 1504 - MARTINA FRANCA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3782 - MARTINA FRANCA (TA)	regime	0,99	0,854859

Ambito: 1505 - MONTEMESOLA ** GAS NATURALE

Impianto 1505 - MONTEMESOLA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3783 - MONTEMESOLA (TA)	regime	1,01	1,063582

Ambito: 1506 - SANTERAMO IN COLLE ** GAS NATURALE

Impianto 1506 - SANTERAMO IN COLLE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3779 - SANTERAMO IN COLLE (BA)	regime	0,98	0,888076

Impianto 2661 - CASSANO DELLE MURGE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3776 - CASSANO DELLE MURGE (BA)	regime	1,00	0,888076

Esercente: 1042 - NETTIS GESTIONI SRL (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)

Ambito: 1497 - ALTAMURA ** GAS NATURALE

Impianto 1497 - ALTAMURA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3773 - ALTAMURA (BA)	regime	0,98	0,709953

Ambito: 1507 - TROIA ** GAS NATURALE

Impianto 1507 - TROIA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
3770 - TROIA (FG)	regime	1,00	0,883013

Tabella 2

Anno Termico: 2007-2008

Esercente: 151 - COGESER DISTRIBUZIONE SRL (MELZO - MI)

Ambito: 982 - COGESER ** GAS NATURALE

Impianto 982 - BELLINZAGO LOMBARDO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
2497 - BELLINZAGO LOMBARDO (MI)	regime	1,03	0,602890

Impianto 2620 - INZAGO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
2498 - INZAGO (MI)	regime	1,03	0,602890

Impianto 2622 - PIOLTELLO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
2500 - PIOLTELLO (MI)	regime	1,03	0,602890

Impianto 2623 - TRUCCAZZANO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
2501 - TRUCCAZZANO (MI)	regime	1,04	0,602890

Impianto 3243 - MELZO-VIGNATE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
2499 - MELZO (MI)	regime	1,03	0,602890
2502 - VIGNATE (MI)	regime	1,04	0,602890

Esercente: 412 - GENIA SPA (SAN GIULIANO MILANESE - MI)

Ambito: 1714 - SAN GIULIANO MILANESE ** GAS NATURALE

Impianto 1714 - SAN GIULIANO MILANESE ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
4656 - SAN GIULIANO MILANESE (MI)	regime	1,04	0,572593

Esercente: 949 - METANALPI VALSUSA SRL (GENOVA - GE)

Ambito: 1994 - CEVA ** GAS NATURALE

Impianto 1994 - CEVA ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5150 - BATTIFOLLO (CN)	regime	0,96	0,469162
5152 - CEVA (CN)	regime	1,01	0,469162
6673 - LISIO (CN)	regime	0,98	0,469162
7365 - PRIERO (CN)	avviamento	0,99	1,772379
5158 - SALE DELLE LANGHE (CN)	regime	0,99	0,469162
5159 - SCAGNELLO (CN)	regime	0,97	0,469162
5160 - VIOLA (CN)	regime	0,96	0,469162

Ambito: 1995 - NUCETTO ** GAS NATURALE

Impianto 1995 - NUCETTO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5149 - BAGNASCO (CN)	regime	0,99	0,419595
5154 - GARESSIO (CN)	regime	0,98	0,419595

Tabella 2

5156 - NUCETTO (CN)	regime	1,01	0,419595
7369 - PERLO (CN)	avviamento	0,97	1,520000
5157 - PRIOLA (CN)	regime	0,99	0,419595

Ambito: 2370 - OULZ ** GAS NATURALE

Impianto 2370 - OULZ ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5818 - BARDONECCHIA (TO)	regime	0,91	0,389389
5819 - OULX (TO)	regime	0,94	0,389389
5820 - SALBERTRAND (TO)	regime	0,95	0,389389
5821 - SAUZE D'OULX (TO)	regime	0,90	0,389389

Esercente: 1591 - DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL (PINEROLO - TO)

Ambito: 2162 - ROZZANO ** GAS NATURALE

Impianto 2162 - ROZZANO ** GAS NATURALE

località		***coeff "M"***	***Epsilon***
5497 - ROZZANO (MI)	regime	1,03	0,635335

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2008.

Approvazione delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione e delle eccedenze ai sensi degli articoli 9, comma 9.3 e 10, comma 10.7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06. (Deliberazione ARG/gas 23/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2007, n. 223/07 (di seguito: deliberazione n. 223/07).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio, prevedendo all'articolo 9, comma 9.3, che ciascuna impresa di stoccaggio comunichi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalità di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorità;
- con la deliberazione n. 223/07, l'Autorità ha approvato una disciplina transitoria delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 e ha dato mandato, tra l'altro, al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità della verifica dell'attuazione da parte della Cassa della disciplina a regime delle modalità di trasmissione di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06;
- l'articolo 10, comma 10.7, prevede che "nel caso in cui i ricavi FC^{f}_{t} *e* AR^{f}_{t-2} di cui al comma 10.5 siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RS^{fN}_{t}, di cui al medesimo comma, l'eccedenza è versata entro l'1 marzo di ogni anno, a

partire dall'anno 2008, al soggetto compensatore di cui all'articolo 9, secondo procedure da questi definite conformemente a quanto previsto all'articolo 9, comma 9.3. ed è destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi";

- la Cassa, con nota del 14 febbraio 2008 ha inviato all'Autorità uno schema della disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate.

Ritenuto che:

- sia necessario approvare la predetta disciplina attuativa

DELIBERA

1. di approvare la disciplina a regime per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 9, comma 9.3 della deliberazione n. 50/06 e al calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 10, comma 10.7 della deliberazione n. 50/06 (*Allegato I*);
2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 25 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

Allegato 1

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI PER LA PEREQUAZIONE STOCCAGGIO GAS

1) Disciplina a regime delle modalità di trasmissione di cui all'articolo 9, comma 9.3

a) Entro il **30 giugno** di ogni anno ciascuna impresa di stoccaggio invia alla Cassa, tramite comunicazione e-mail all'indirizzo di posta elettronica scalia.rosalia@ccse.cc:
- i prospetti di cui agli *Allegati A1 e A2*, che riguardano le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 9.3 relativo all'anno termico precedente;
- il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del referente incaricato;
- i riferimenti bancari per eventuali erogazioni spettanti.

b) Entro il **1° settembre** di ogni anno la Cassa comunica all'Autorità (all'indirizzo di posta elettronica tariffe@autorita.energia.it) e a ciascuna impresa di stoccaggio l'ammontare di perequazione relativo ai singoli corrispettivi tariffari.

c) Entro il **30 settembre** di ogni anno ciascuna impresa di stoccaggio:
- versa alla Cassa quanto dovuto sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio gas" - c/c bancario n. 4649906 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena – filiale di Roma - codice Iban IT47C0103003200000004649906, indicando nella causale del versamento la dicitura "ammontare di cui all'articolo 9.3 della deliberazione AEEG n. 50/06";
- comunica all'indirizzo e-mail di cui al punto a) l'avvenuto pagamento.

d) Entro il **31 ottobre** di ogni anno la Cassa:
- liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio, previa delibera del Comitato di gestione della Cassa;
- comunica all'Autorità il rispetto della tempistica dei versamenti e delle liquidazioni relativi all'anno termico precedente.

2) Disciplina a regime delle modalità di trasmissione di cui all'articolo 10, comma 10.7

a) Entro il **1° marzo** di ogni anno ciascuna impresa di stoccaggio, tramite comunicazione e-mail all'indirizzo di posta elettronica scalia.rosalia@ccse.cc:
- invia il prospetto di cui all'*Allegato B*, che riguarda le informazioni necessarie al calcolo delle eccedenze di cui al comma 10.7 relativo all'anno termico precedente;
- comunica il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del referente incaricato;
- versa alla Cassa quanto dovuto sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio gas" - c/c bancario n. 4649906 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena – filiale di Roma - codice Iban IT47C0103003200000004649906, indicando nella causale del versamento la dicitura "ammontare di cui all'articolo 10.7 della deliberazione AEEG n. 50/06";

Allegato 1

b) Entro il **1° aprile** di ogni anno la Cassa comunica all'Autorità (all'indirizzo di posta elettronica: tariffe@autorita.energia.it) le eccedenze di cui al comma 10.7 e il rispetto della tempistica dei versamenti relativi all'anno termico precedente.

Allegati c.s

Perequazione dei costi di stoccaggio dell'Impresa:
di cui all'art. 9 della Delibera 50/06
Anno Termico: ..... - ....

(Allegato A1)

	Articoli delibera 50/06	Tipologia di ricavo	Tariffa Nazionale [Euro]	Tariffa Impresa [Euro]	Perequazione [Euro]
Ricavi per corrispettivo	6.1	**RS^{S} - Spazio**			
	6.1	*di cui: per quantità base*			
	6.1	*di cui: per quantità addizionali*			
	6.1	**RS^{PE} - Capacità di erogazione**			
	8.5	*Capacità di erogazione minima*			
	8.5	*Capacità di erogazione bilanciamento*			
	8.5	*Capacità di erogazione addizionale*			
	8.5	*Capacita di erogazione minerario*			
	6.1	**RS^{PI}- Capacità di iniezione**			
	6.1	**RS^{E} - Movimentazione**			
	6.1	*Movimentazione*			
	6.1	*Energia immessa in fase di erogazione*			
	6.4	*Doppio CVS per giacenza*			
	6.1	**RS^{D} - Strategico**			
	7.2	**Capacità interrompibile**			
		TOTALE			

Attestazione dei ricavi dell'Impresa:
di cui all'art. 12 della Delibera 50/06 - lettera d)
Anno Termico: .... - ....

(Allegato A2)

Tipologia	Unità di misura	Quantità conferite o movimentate	Corrispettivi unitari Nazionali	Corrispettivi unitari d'impresa	Coefficienti di normalizzazione
Servizi di bilanciamento, minerario e modulazione (comprensivo dello spazio per lo stoccaggio strategico)			€/GJ(/g)	€/GJ(/g)	
SPAZIO (quantità base):	MGJ				
SPAZIO (quantità addizionali):	MGJ				
di cui: incremento a partire dal... ...; incremento a partire dal... ...; incremento a partire dal... ...					
CAPACITA' DI EROGAZIONE:	MGJ/g				
di cui: modulazione minima continua; modulazione minima interrompibile; bilanciamento; giornaliera per bilanciamento (totale annuo); minerario; modulazione addizionale					
CAPACITA' DI INIEZIONE	MGJ/g				
di cui: annuale; giornaliera per bilanciamento (totale annuo)					
MOVIMENTAZIONE:	MGJ				
di cui: energia movimentata in flusso e/o erogata in fase di iniezione e/o bilanciamento; energia immessa in fase di erogazione; giacenza (31/3)					
Servizio strategico					
ONERE	MGJ				

CAPACITA' DI EROGAZIONE INTERROMPIBILE (totale annuo)	MGJ/g				
CAPACITA' DI INIEZIONE INTERROMPIBILE (totale annuo)	MGJ/g				

Note:

Prospetto eccedenze da versare a CCSE di cui alla delibera all'art. n. 10.7 dell'AEEG n. 50/06

Impresa:

Periodo di riferimento:

(Allegato B)

	RSS euro	RSPI euro	RSPE euro	RSD euro
AR FC				
$\sum$ AR + FC				
RS^N				
Eccedenze				
$\sum$ eccedenze da versare a CCSE				

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2008.

Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2008 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007. (Deliberazione EEN 01/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 febbraio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 344/07 (di seguito: deliberazione n. 344/07).

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale elettrico 20 aprile 2004 come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, fissa l'obiettivo quantitativo nazionale di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2008 pari a 1,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);
- l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale gas 20 aprile 2004 come modificato dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 fissa l'obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2008 pari a 1 milione di tep;
- l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che, per ciascuno degli anni successivi al 2007 e fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali;
- l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la natura giuridica degli obblighi di cui al precedente alinea;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
- con deliberazione n. 344/07 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica e ai distributori di gas naturale che abbiano avuto almeno 50.00 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre 2006 di trasmettere all'Autorità stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 recante il numero di clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla medesima data e la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno 2006;

- a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 344/07, l'Autorità:
  a. ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che alla data del 31 dicembre 2006 avevano almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione e che sono, dunque, soggetti agli obblighi di risparmio energetico per l'anno 2008;
  b. dispone dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2006 dai distributori di cui alla precedente lettera a.

Ritenuto che:

- sia necessario determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali per l'anno 2008 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, come modificati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati ed integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, le definizioni di cui alla deliberazione 28 dicembre 2007, n. 344/07 e, inoltre, la seguente:

- distributori obbligati nell'anno 2008, sono i distributori di energia elettrica o di gas naturale che alla data del 31 dicembre 2006 avevano almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.

Articolo 2
Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2006 dai distributori obbligati nell'anno 2008

2.1 La quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2006 dai distributori di energia elettrica obbligati nell'anno 2008 è pari a 265.559 GWh.

2.2 La quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2006 dai distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2008 è pari a 1.101.671.693 GJ.

Articolo 3

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori obbligati nell'anno 2008

3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica obbligati nell'anno 2008, arrotondati all'unità con criterio commerciale, sono determinati in Tabella A.

Tabella A – Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l'anno 2008 a carico dei distributori di energia elettrica obbligati

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
ACEA Distribuzione S.p.a, Roma	49.131
Acegas-Aps S.p.a, Trieste	3.531
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano	34.383
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino	15.094
AGSM Verona S.p.a., Verona	6.182
ASM Brescia S.p.a., Brescia	19.842
ASM Terni S.p.a., Terni	1.558
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano	4.424
Aziende Industriali Municipali Vicenza Energia S.p.a., Vicenza	2.183
Deval S.p.a., Aosta	2.596
Enel Distribuzione S.p.a., Roma	1.041.237
Enìa S.p.a., Parma	4.062
Hera S.p.a, Bologna	8.495
SET Distribuzione S.p.a., Rovereto (Trento)	7.284

3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2008, arrotondati all'unità con criterio commerciale, sono determinati in Tabella B.

Tabella B – Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l'anno 2008 a carico dei distributori di gas naturale obbligati

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
A.G.A.M. Ambiente Gas Acqua Monza S.p.a., Monza	4.205
A.M.GAS S.p.a., Bari	3.728
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.a., Livorno	3.470
ACAM Gas S.p.a., La Spezia	3.742
Acegas-APS S.p.a., Trieste	17.326
Acel S.p.a., Lecco	5.054
ACSM S.p.a., Como	6.490
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a., Milano	41.921

Aemme Linea Distribuzione S.r.l., Legnano (Milano)	7.685
AGSM Reti Gas S.r.l., Verona	8.786
AIMAG S.p.a., Mirandola (Modena)	8.602
AMG Energia S.p.a., Palermo	2.843
AMGA Azienda Multiservizi S.p.a., Udine	6.158
AMGAS S.p.a., Foggia	1.757
Arcalgas Progetti S.p.a., Milano	17.799
Ascopiave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso)	28.038
ASM Reti S.p.a., Brescia	16.359
Azienda Energia e Servizi Torino S.p.a., Torino	24.597
Aziende Industriali Municipali Vicenza Gas S.p.a., Vicenza	6.356
COINGAS S.p.a., Arezzo	7.238
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli	19.649
Conscoop, Forlì	1.963
Consiag Reti S.r.l., Prato	11.473
Distribuzione Gas Naturale S.r.l., Pinerolo (Torino)	5.390
Edison D.G. S.p.a., Selvazzano Dentro (Padova)	10.074
Enel Rete Gas S.p.a., Milano	127.312
Enia S.p.a., Parma	35.154
Erogasmet S.p.a., Roncedelle (Brescia)	5.941
G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a., Crema (Cremona)	10.725
Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., Acquaviva delle Fonti (Bari)	2.769
Gas Plus Reti S.r.l., Milano	5.312
Gasdotti Azienda Siciliana S.p.a., Palermo	1.669
Gelsia Reti S.r.l., Seregno (Milano)	10.141
GESAM S.p.a., Lucca	5.443
HERA S.p.a., Bologna	81.866
Intesa S.p.a., Siena	5.697
Iride Acqua Gas S.p.a., Genova	12.991
IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a., Gorizia	4.930
Italcogim Reti S.p.a., Milano	25.556
Linea Distribuzione S.r.l., Lodi	5.011
Molteni S.p.a., Roncadelle (Brescia)	5.135
Multiservizi S.p.a., Ancona	6.218
Nuovenergie Distribuzione S.r.l., Milano	2.899
Pasubio Group S.r.l., Schio (Vicenza)	4.971
Pescara Distribuzione Gas S.r.l., Pescara	1.546
RETI.D.E.A. S.r.l., Alessandria	5.378
S.I.Me. Società Impianti Metano S.p.a., Crema (Cremona)	4.016
S.ME.DI.GAS S.p.a., S. Gregorio di Catania (Catania)	2.033
Salerno Energia Distribuzione S.p.a., Salerno	1.528
SGR Reti S.p.a., Rimini	11.299
Siciliana Gas S.p.a., Palermo	6.696
Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a, Avellino	2.455
Società Italiana per il Gas per Azioni, Torino	239.50

Thuga Laghi S.r.l., Verbania	9.733
Thuga Mediterranea S.r.l., S. Giuseppe di Comacchio (Ferrara)	6.969
Thuga Orobica S.r.l., Mantova	6.478
Thuga Padana S.r.l., Cremona	13.420
Thuga Triveneto S.r.l., Mira (VE)	7.228
Toscana Energia S.p.a., Firenze	36.638
Trentino Servizi S.p.a., Rovereto (Trento)	9.484
Unigas Distribuzione S.r.l., Orio al Serio (Bergamo)	5.152

***Articolo* 4**
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 26 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2008.

Approvazione delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 14.3-*bis* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione ARG/gas 22/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, prevedendo all'articolo 14.bis, comma 14.3.bis, che ciascuna impresa di trasporto comunichi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 14.5.bis; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalità di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorità;
- la Cassa, con comunicazione del 10 settembre 2007 (Prot. Autorità n. 23582 dell'11 settembre 2007) ha, tra l'altro, richiesto chiarimenti necessari per la definizione delle predette modalità di trasmissione; e che tali chiarimenti sono stati formulati dagli uffici dell'Autorità con lettera in data 26 novembre 2007 (prot. EF/M07/5599/tdm);
- la Cassa, con nota del 14 febbraio 2008, ha inviato all'Autorità uno schema della disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate.

Ritenuto che:

- sia necessario approvare la predetta disciplina attuativa, apportando alcune modifiche formali al testo trasmesso dalla Cassa

DELIBERA

1. di approvare la disciplina per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 14.bis, comma 14.3.bis, della deliberazione n. 166/05 *(Allegato 1)*;
2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 25 febbraio 2008

Il presidente: Ortis

Allegato 1

Modalità di trasmissione delle informazioni di cui alla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05

In riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 166/05 (così come modificata dalle deliberazioni n. 32/06, n. 50/06, n. 125/06, n. 168/06, n. 192/06, n. 45/07, n. 277/07) art. 14bis, in materia di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale:

a. Entro **30gg dalla fine dell'anno termico** (di seguito: A.T.) (rif. art. 14.3bis - prima scadenza 30/10/2008) ogni impresa invia a CCSE, tramite e-mail all'indirizzo scalia.rosalia@ccse.cc, i seguenti dati:

a1. Riferimenti dell'impresa
a2. Riferimenti (nominativo, tel, e-mail) del referente incaricato
a3. Riferimenti bancari per eventuali erogazioni spettanti

e per ogni punto di riconsegna, utilizzando il *modello PT1 allegato*:

a4. Anno termico di riferimento
a5. Distanza D [Km] del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti (rif. art. 11.3.b)
a6. Capacità K_r [Sm^3/g] conferita all'utente a fine anno termico (rif. art. 8.1)
a7. Data di messa a disposizione della capacità di cui al punto precedente
a8. Incrementi di capacità K_{INC} [Sm^3/g] a seguito di eventuali trasferimenti
a9. Data di trasferimento di capacità di cui al punto precedente
a10. Capacità K_{AVV} [Sm^3/g] oggetto di riduzione del CR_r per punti di riconsegna in avviamento che alimentano un impianto di produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto (rif. art. 12.1) o per rifacimenti dell'impianto così come definito dall'art. 12.3
a11. Data di inizio e fine dei primi 6 mesi del periodo di avviamento
a12. Data di inizio e fine dei successivi 3 mesi del periodo di avviamento
a13. Capacità K_{PP} [Sm^3/g] oggetto di riduzione del CR_r per punti di riconsegna nei quali l'utente si è impegnato ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta (rif. art. 12.4).

b. Entro **60gg da fine A.T.** (rif. art. 14.6bis - prima scadenza 29/11/2008) CCSE comunica ad AEEG all'indirizzo di posta elettronica tariffe@autorita.energia.it e a ciascuna impresa l'ammontare di perequazione.

c. Entro **30gg dalla comunicazione** (rif. art.14.7.bis - prima scadenza 29/12/2008) l'impresa:
c1. versa a CCSE quanto dovuto sul "Conto squilibri perequazione trasporto regionale gas" c/c bancario n. 4864333 presso il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Roma - codice Iban IT31T0103003200000004864333

Allegato 1

indicando nella causale del versamento la dicitura "ammontare di cui all'art. 14.5bis della delibera AEEG 45/07";

c2. comunica all'indirizzo scalia.rosalia@ccse.cc l'avvenuto pagamento.

d. Entro **120gg da fine A.T.** (rif. art.14.8.bis - prima scadenza 28/01/2009) CCSE:

d1. liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto, previa delibera del Comitato di Gestione della CCSE;

d2. comunica alla AEEG il rispetto della tempistica dei versamenti e delle liquidazioni relativi all'anno termico precedente.

CCSE - Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Modello PT1

PEREQUAZIONE DEI
NAZIONALE PER LE I

Cod. Impresa CCSE

Denominazione
Indirizzo
Cod. Fiscale
Fax
Rif. Bancari
Cod. IBAN

Referente 1
Tel.
e-mail

Referente 2
Tel.
e-mail

CCSE - Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico   Input   Modello PT1

PEREQUAZIONE DEI RICAVI RELATIVI AL CORRISPETTIVO CR UNICO A LIVELLO NAZIONALE PER LE IMPRESE DI TRASPORTO SU RETI REGIONALI DI GASDOTTI - Del. AEEG 45/07

ANNO TERMICO [-------]

IMPRESA	IMPRESA2
CODICE CCSE	ID1

(*) *La capacità Kr conferita a fine anno termico include le quantità relative a incrementi a seguito di trasferimenti, a servizi interrompibili, ad avviamenti e a prelievi fuori punta; quindi, tutte le quantità da inserire nelle celle sono parte della capacità totale conferita a fine A.T.*

	Corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali unico a livello nazionale			Incremento Capacità a seguito di trasferimenti		Riduzione CRr nei casi di avviamento [Art.12.1 e 12.3 DEL. 166/07]					Riduzione (30%) CRr per prelievi concentrati in periodi fuori punta [Art.12.4 DEL.166/05]
	Distanza D [art.11,3,b]	CAPACITA' conferita a fine A.T. (*) Kr	Data di messa a disposizione della capacità	Capacità K_{INC}	Data Trasferimento	Capacità K_{AVV}	Primi 6 mesi del periodo di avviamento (riduzione 50%)		Successivi 3 mesi del periodo di avviamento (riduzione 25%)		Capacità K_{FP}
Punto di Riconsegna	Km	Sm3/g	gg/mm/aaaa	Sm3/g	gg/mm/aaaa	Sm3/g	Dal	Al	Dal	Al	Sm3/g

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2008.

Rettifica del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 maggio 2007, n. 109/07. (Deliberazione ARG/elt 21/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2008

Viste:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07)
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);

- la comunicazione dell'Azienda Energetica S.p.A. (di seguito AE Bolzano) in data 5 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 032783 del 12 dicembre 2007);
- la comunicazione dell'Autorità in data 8 febbraio 2008 (prot. generale P/0003612).

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
    a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
    b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- con deliberazione n. 109/07 è stato approvato il valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società AE Bolzano dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004;
- con la citata comunicazione datata 5 dicembre 2007 l'AE Bolzano ha segnalato all'Autorità la presenza di un errore materiale nelle elaborazioni istruttorie relative alla determinazione dello scostamento riconosciuto ai fini della fissazione del fattore di correzione specifico aziendale;
- con la citata comunicazione 8 febbraio 2008 l'Autorità ha comunicato all'AE Bolzano la valutazione degli effetti della rettifica dell'errore materiale di cui al precedente punto ai fini della rideterminazione del fattore di correzione specifico aziendale.

Ritenuto opportuno:

- rettificare il fattore di correzione specifico aziendale, approvato con precedente deliberazione n. 109/07, e fissare il nuovo coefficiente *Csa,* per l'anno 2004, pari a 0,0333;
- minimizzare l'onere amministrativo conseguente alla rettifica di cui al precedente punto prevedendo che l'importo, liquidato dalla Cassa ai sensi della deliberazione n. 109/07, venga trattenuto dall'AE Bolzano a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, di quanto spettante alla medesima quale perequazione specifica aziendale per i successivi anni del periodo di regolazione 2004-2007

DELIBERA

1. di rettificare l'articolo 1 della deliberazione n. 109/07 sostituendo le parole "pari a 0,1146" con le parole "pari a 0,0333";
2. di disporre che l'importo liquidato dalla Cassa in ottemperanza dell'articolo 2 della deliberazione n. 109/07, venga trattenuto dalla società a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, di quanto spettante alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, quale perequazione specifica aziendale per il periodo di regolazione 2004-2007;
3. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 25 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

08A02058

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803067/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 8 0 4 0 7 *

€ **7,00**